

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia	
Servizio pianificazione territoriale	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774120/0432 555298 fax + 39 040 3774136 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 035/15
D.D. 27.10.2015

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di Pordenone.
Nuovo Piano regolatore generale comunale.
Del. C.C. di adozione n. 26 del 07.07.2015.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il comune di Pordenone è dotato di Piano regolatore generale comunale (PRG) adeguato al PURG, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 197 del 28/3/1983 e approvato con DPGR n. 0191/Pres. del 28/5/1986, nonché di successive varianti delle quali si menziona la n. 77 di reiterazione dei vincoli, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/2/2011.

Si rileva, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 5/2007, che i vincoli preordinati all'esproprio risultano efficaci, stante l'entrata in vigore il 17/3/2011 della variante n. 77 di cui sopra.

ITER AMMINISTRATIVO

Con deliberazione consiliare n. 14/2014 del 7/4/2014 il comune di Pordenone ha approvato le direttive per la predisposizione del nuovo PRGC.

Successivamente, con deliberazione n. 26 del 7/7/2015, il Consiglio comunale di Pordenone ha adottato ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 il nuovo PRGC.

Con nota prot. n. 45992/P del 14/7/2015 l'Amministrazione comunale ha trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale - la

deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati tecnici costituenti il piano in oggetto e puntualmente elencati nell'atto deliberativo stesso.

Tale documentazione è pervenuta allo scrivente Ufficio in data 14/7/2015 e l'avviso di adozione del nuovo PRGC è stato pubblicato sul BUR n. 31 del 5/8/2015.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sul Piano in oggetto con nota prot. n. 20308 del 21/7/2015, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, non ha, a tutt'oggi, espresso alcun parere.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sul Piano in oggetto con nota prot. n. 20309 del 21/7/2015, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, non ha, a tutt'oggi, espresso alcun parere.

Il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia ha espresso, con nota prot. n. 17148/P del 23/6/2015, parere "favorevole sulla compatibilità tra le previsioni del nuovo PRGC di Pordenone e le condizioni geologiche del territorio, con la prescrizione dell'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nel documento "Norme tecniche di attuazione datato il 29 aprile 2015 a firma del dott. geol. Giorgio Contratti e dott. ing. Matteo Nicolini che qui si intendono integralmente riportate. Si prescrive inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del DPGR 5 aprile 1989 n. 0164/Pres. "Regolamento di attuazione della L.R. 27/1988" l'inedificabilità di quelle porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di terreni potenzialmente liquefacibili."

A proposito della procedura di VAS il Consiglio comunale di Pordenone, nella deliberazione di adozione, dà atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 201/2014 del 31/10/2014, ha avviato la procedura di VAS e ha individuato i soggetti da consultare tra quelli competenti in materia ambientale e le Amministrazioni comunali del territorio sovracomunale.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione di incidenza il Consiglio comunale di Pordenone, nella propria deliberazione di adozione, fa proprie le conclusioni del Capitolo 9. Valutazione di incidenza dell'elaborato "VAS – Rapporto ambientale", e cioè che le previsioni del Piano in oggetto non comportano incidenza significativa sui Siti di Rete Natura 2000 e che, di conseguenza, non è necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza.

CONTENUTI ED ESAME DEL PIANO

Approccio metodologico del Piano

Il percorso metodologico che ha portato alla formazione del Piano è partito con ampio dibattito pubblico svoltosi in numerose manifestazioni all'interno del progetto "Pordenone più facile". Dibattito finalizzato all'obiettivo di restituire ai progettisti incaricati della stesura del nuovo strumento urbanistico una visione complessiva della Città percepita dai cittadini e dai suoi attori principali.

Il dato percepito dai cittadini è stato comparato al dato scientifico emerso nello Studio socio-economico del territorio pordenonese.

Tutto questo materiale è stato composto all'interno del Testo Unico: raccolta di dati, informazioni e riflessioni. Questo documento è diventato l'ossatura del documento delle Direttive.

Inoltre, il Piano è il risultato di un'azione coordinata tra diverse competenze riscontrabili nei diversi piani di settore, tra questi si ricordano i principali: Piano urbano della mobilità sostenibile, Piano comunale della classificazione acustica e Piano energetico comunale.

Filosofia del Piano

In sintesi, la "filosofia" che ha percorso e sostanziato tutto il Piano si può ricondurre ai principali obiettivi che lo stesso si è dato:

- Contenimento del consumo di suolo;
- Riqualificazione/rigenerazione del tessuto insediativo esistente e degli spazi urbani;
- Valorizzazione del sistema ambientale.

LIVELLO STRATEGICO

Preliminarmente è necessario ricordare che il vigente strumento urbanistico è adeguato alle disposizioni del PURG, ma non a quelle della ex L.R. 52/1991, come ribadite dall'art. 63bis della L.R. 5/2007.

È quindi apprezzabile la scelta operata dal Comune di dotarsi di un quadro strutturale-strategico, posto che il nuovo Piano viene elaborato in regime di transitorietà del contesto normativo regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la cui prossima evoluzione disciplinare potrebbe richiedere una rivisitazione

dell'impostazione di tale quadro strutturale anche nell'ottica delle funzioni in materia di pianificazione territoriale di livello sovracomunale che ai sensi dell'art. 26 della L.R. 26/2014 i Comuni eserciteranno in forma associata tramite l'Unione Territoriale Intercomunale cui aderiscono.

Tuttavia appare necessario, anche nella prospettiva di nuovi sviluppi nel sistema della pianificazione regionale, che il Comune consideri la predisposizione del Piano struttura come un'occasione da cogliere pienamente. Infatti, la definizione di un appropriato impianto strutturale-strategico del proprio territorio, pur in assonanza alle indicazioni impartite in proposito dall'art. 63bis della L.R. 5/2007, potrà essere assunto a base per le indicazioni di medio-lungo periodo degli elementi invarianti, anche nell'ipotesi della predisposizione di successivi documenti di livello strutturale.

La considerazione suesposta è avvalorata anche dalla constatazione che recentemente è entrata in vigore la L.R. 21/2015 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo" laddove, nei confronti delle varianti di livello comunale, l'art. 3, co.1 della stessa dispone, tra l'altro, che sono soggette alle procedure ivi previste unicamente le varianti i cui contenuti non configgano con gli obiettivi e con le strategie degli impianti strutturali vigenti, ovvero qualora non si modifichi la rappresentazione del Piano struttura.

Premesso un tanto, si ritiene necessario dare inizio all'esame del livello strategico del Piano secondo il percorso metodologico seguente:

- Sintesi delle indicazioni della legislazione urbanistica regionale nei confronti della componente strutturale-strategica
- Sintesi dell'approccio metodologico del livello strategico messo a punto dal Piano
- Verifica del livello strategico con evidenziazione degli aspetti di perplessità che possono preludere alla formulazione di specifiche riserve
- Determinazioni conclusive sul livello strategico.

Sintesi delle indicazioni della ex L.R. 52/1991, come ribadite nell'art. 63bis della L.R. 5/2007

In ottemperanza al percorso istruttorio precedentemente delineato, di seguito si richiamano alcuni punti salienti del processo logico che deve sostenere l'impianto strutturale del PRGC secondo l'approccio desumibile dalla L.R. 52/1991, come ribadito dalla L.R. 5/2007, approccio che non può non tener conto anche delle esperienze che si sono registrate nell'arco di oltre venti anni di applicazione della normativa medesima.

Quanto sopra, al fine di poter accertare se la definizione del quadro generale degli obiettivi e delle strategie messo a punto dal Piano, oltre a garantire un coerente recepimento del contesto normativo e previsionale sovraordinato, assicuri:

- il necessario quadro di coerenza con il livello di approfondimento progettuale profuso o che s'intenderà definire per quegli obiettivi da conseguire attraverso la predisposizione di successive varianti al Piano operativo
- di prefigurare, con la dovuta precisione, la possibilità di modularne l'attuazione senza dover mettere in discussione l'impianto strutturale dello stesso.

Ciò posto, e ferma restando la necessità di attribuire alla definizione del quadro degli obiettivi (situazioni finali che s'intendono raggiungere) e delle strategie (modi e tempi per farlo) il delicato compito di interpretare e di tradurre, in termini urbanistici, gli indirizzi politico-programmatici impartiti dal Comune con la delibera delle direttive in assonanza ed in coerenza al livello di progettualità dei meccanismi di gestione propri del Piano operativo, si deve anzitutto ricordare come l'obiettivo di garantire una lettura strutturale del PRGC poggi su una serie di "momenti" che ne attraversano la formazione costituendo un vero e proprio asse portante ai fini della definizione degli interventi di attuazione nonché di revisione od aggiornamento dello stesso.

In tale prospettiva va interpretato il contenuto dell'art. 63bis, lett. a), terzo comma della L.R. 5/2007 (obiettivi e strategie), che si collega direttamente a quanto espresso al p.2 del settimo comma, lett. a), in cui si chiede la rappresentazione schematica di tali strategie ed inoltre al co. 8 (direttive per la formazione) ed ai successivi commi 15, 16, 17 e 18 (adozione ed approvazione).

Di conseguenza è anzitutto opportuno sottolineare il significato che riveste la deliberazione comunale delle Direttive per poter inquadrare in un contesto più ampio le possibili ricadute delle problematiche proposte da un nuovo strumento urbanistico, ma anche per poter approfondire da subito la portata degli obiettivi e delle strategie del Piano. E' quindi importante che venga definito con precisione il senso del contenuto della lett. a), co. 3 del precedente art. 63bis, poichè il quadro di riferimento costituito dagli obiettivi e dalle strategie che deriva dalle Direttive impartite dal Comune, va a delimitare anche il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione (esame delle osservazioni -opposizioni).

Per rispondere a questa richiesta, è pertanto necessario che in ogni Piano venga, di volta in volta, definito il "dominio" degli obiettivi e delle strategie, onde poter prefigurare il contenuto delle variazioni alla componente operativa (assetto azzonativo ed impianto normativo) che ne travalicano i limiti e che pertanto presuppongono o la riformulazione delle Direttive politico-programmatiche con la conseguente riadozione del Piano, ovvero la sua rielaborazione.

In altri termini, vanno prefissati le procedure ed i margini entro cui i contenuti progettuali di un nuovo strumento urbanistico possono essere modificati senza incidere sulla struttura generale, sull'impostazione complessiva e sulla "filosofia" del Piano.

Un tanto anche a seguito dell'entrata in vigore della recente L.R. 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale la quale dispone, tra l'altro, che sono soggette alle procedure ivi previste unicamente le varianti i cui contenuti non configghino con gli obiettivi e con le strategie degli impianti strutturali vigenti, ovvero qualora non si modifichi la rappresentazione del Piano struttura.

Si deve, pertanto, fin da ora evidenziare lo sforzo che, in linea generale, richiede la traduzione delle Direttive comunali in obiettivi e strategie correlati alla componente propriamente operativa del Piano, affinché la loro definizione assicuri un livello di approfondimento idoneo per poter assicurare che nelle successive fasi di adeguamento o aggiornamento di detta componente di poter cogliere la effettiva portata e il grado di invariabilità delle scelte progettuali finali che il Piano struttura intende conseguire per ciascuno degli elementi portanti ivi rappresentati.

In tal senso, dal combinato disposto nella lett. a), co. 3 e nell'ex p. 1, lett. b), co. 7 del precedente art. 63bis, è possibile delineare due livelli di flessibilità: strutturale ed operativa e due fasi procedurali: ordinaria e semplificata.

Il primo, di tipo "strutturale", relativo all'indicazione, soltanto nel Piano struttura, di nuove previsioni infrastrutturali ed insediative (anche con incrementi superiori al 10% delle funzioni previste nel Piano operativo e comunque che non rientrano tra le varianti di livello comunale di cui alla recente L.R. 21/2015), ovvero di possibili "campi spaziali" in cui localizzare le future direttrici di sviluppo, purché motivate e soprattutto verificate nel contesto del piano struttura medesimo anche in ordine alla loro sostenibilità.

Queste debbono anche risultare compatibili con il quadro generale degli obiettivi e delle strategie dello strumento urbanistico, e vanno comunque trasferite nel piano operativo con la procedura ordinaria.

Attraverso lo strumento del Piano struttura è pertanto possibile delineare e graduare l'approccio progettuale da mettere a punto per sostenere e garantire il trasferimento delle previsioni insediative ed infrastrutturali suddette nel Piano operativo (temporalizzazione delle scelte progettuali), nonché le azioni da precedere per assicurare la giusta coerenza con questo livello di pianificazione.

Il secondo livello di flessibilità, di tipo "operativo", relativo all'incremento delle aree destinate alle funzioni previste nell'assetto azzonativo non superiore al 10% e comunque per quelle modifiche che rientrano tra le varianti di livello comunale di cui alla recente L.R. 21/2015, da assumersi con la procedura semplificata, di cui si tratterà più specificatamente nella valutazione del livello operativo.

Tali due possibili livelli di flessibilità sottolineano l'importanza che riveste nello strumento urbanistico prefigurato dalla ex L.R. 52/1991 la rappresentazione schematica delle strategie (Piano struttura) e quindi il rapporto di interdipendenza che deve sussistere fra il Piano struttura (in grado di prevedere scenari a medio-lungo periodo) ed il Piano operativo (in grado di gestire gli interventi trasformativi nel breve periodo).

Giova ricordare che il Piano struttura, essendo una prefigurazione di assetti futuri dello sviluppo territoriale comunale attuabili anche nel medio o lungo periodo, può correttamente contenere previsioni insediative o infrastrutturali non immediatamente operative.

Queste indicazioni progettuali devono comunque armonizzarsi vuoi con le indicazioni del quadro di riferimento sovraordinato, vuoi con le previsioni del Piano operativo, nel senso che il Piano struttura non può essere considerato un "contenitore" di previsioni slegate da valutazioni di necessità, compatibilità e sostenibilità in relazione alle potenzialità del contesto.

In tale ottica, non può ritenersi metodologicamente corretto che il Piano non affronti per le previsioni (insediative e non) indicate nel Piano struttura (anche per quelle non riportate al livello operativo), il compito di preverificarne la compatibilità urbanistica, infrastrutturale ed paesaggistico-ambientale, anche qualora fosse precisato che ciò debba avvenire a seguito della predisposizione di specifici studi e progetti di fattibilità preordinati a definire e a risolvere le problematiche connesse con la sostenibilità delle attività e delle infrastrutture che s'intendono sviluppare nell'ambito del territorio comunale.

Va, infatti, sottolineato che il PRGC, sin dalla stesura del Piano struttura, pur potendo individuare in quella sede ambiti di nuova previsione che per dimensione risultano superiori alle dotazioni conseguenti ai fabbisogni insediativi ed infrastrutturali stimati per il futuro decennio, non può comunque trascurare una delle principali finalità indicate dalla legge urbanistica regionale (art. 63bis, co. 2, lett.b), cioè il perseguimento dell'equilibrato sviluppo degli insediamenti.

Tale approccio metodologico, quindi, non esime il PRGC dalla necessità di sostenere queste ulteriori previsioni insediative con una analisi preliminare sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali.

Un tanto, al fine di poter prefigurare, anche rispetto a questa scala progettuale ed a questo livello di determinazione delle funzioni insediabili, il grado di compatibilità/sostenibilità delle nuove previsioni rispetto al contesto territoriale interessato. Ciò consentirà da un lato di esplicitare meglio le motivazioni che sorreggono tali scelte progettuali e

dall'altro di definire, fin d'ora, gli eventuali ulteriori pre-requisiti da mettere a punto e da sviluppare nelle successive varianti urbanistiche per rendere compatibili gli effetti suddetti con il territorio stesso.

Questa modalità progettuale consentirà di utilizzare la possibilità di operare disgiuntamente sul livello strutturale ed operativo del PRGC, permettendo al Comune di privilegiare l'attuazione di quelle previsioni che dimostrano maggiore dinamismo, introducendo uno specifico meccanismo di elasticità di tipo "strutturale-operativo".

In questa prospettiva, quindi, la definizione del quadro strategico-strutturale non solo va interpretata come scenario di supporto alle scelte urbanistiche interne all'ambito della flessibilità così detta operativa, ma costruisce un progetto di sviluppo territoriale di più ampio respiro, temporalmente e quantitativamente svincolato dai limiti propri del Piano operativo.

In tale fattispecie, infatti, i Piani struttura delineano ipotesi di trasformazione territoriale non sempre mature che, quindi, avranno bisogno di successivi approfondimenti ed affinamenti, ma che già si pongono in coerenza con il quadro degli obiettivi e per le quali viene verificata la sostenibilità dal punto di vista dell'equilibrato sviluppo del territorio.

Dette previsioni assumono prevalentemente la forma di "campi di determinazione", nell'ambito dei quali sono indicati criteri progettuali, modalità operative ed elementi invarianti che necessariamente dovranno essere presi in considerazione nel momento del loro eventuale trasferimento nel livello operativo.

Nel caso dello strumento urbanistico in esame, la messa a punto di un percorso metodologico secondo l'approccio delineabile dalla ex L.R. 52/1991, come ribadito nell'art. 63bis della L.R. 5/2007, è particolarmente appropriata per poter sostenere e governare le indicazioni previste soltanto nel Piano struttura ed inerenti, in particolare, gli elementi previsionali evidenziati nella Relazione di flessibilità.

Sintesi dell'approccio metodologico del livello strategico messo a punto dal Piano

Sulla base dell'articolazione delle Direttive politico-programmatiche rispettivamente in 4 "Invarianti" (aumento della sicurezza del sistema urbano, salvaguardia ambientale, contenimento del consumo di suolo, cooperazione sovracomunale), 2 "macro indirizzi" (risparmio delle risorse, valorizzazione delle energie della città), 6 "Indirizzi" (rafforzamento del sistema dei servizi, rafforzamento del sistema produttivo, capacità attrattiva del sistema urbano, rigenerazione urbana, valorizzazione del sistema ambientale, valorizzazione del potenziale ecosistemico degli spazi non costruiti) e oltre 90 "Indirizzi operativi", è stata formulato un prima sintetica definizione degli Obiettivi di Piano (n. 15) posti in relazione ai sotto elencati sistemi di riferimento:

- Sistema ambientale e del paesaggio: valorizzazione sistema ambientale, valorizzazione del potenziale ecosistemico, contenimento consumo di suolo
- Sistema insediativo: revisione complessiva degli oneri di urbanizzazione, capacità attrattiva del sistema urbano, rigenerazione del tessuto urbano
- Sistema della produzione e del commercio: valorizzazione delle energie e della città come volano per lo sviluppo, innovazione delle strutture produttive, riutilizzo di aree e spazi dismessi
- Sistema dei servizi e delle infrastrutture: aumentare l'efficienza dei servizi e delle infrastrutture, ridurre i fattori di costo di medio e lungo periodo, adeguare infrastrutture e servizi, individuazione e incentivo di nuove forme di aggregazione sociale, promuovere nuovi modi di concepire lo spazio urbano, rafforzamento del sistema dei servizi.

Componente strutturale a scala sovracomunale

Coerentemente con una delle invarianti enunciate nelle Direttive succitate e che il Comune considera strategiche e irrinunciabili, ovvero quella di individuare soluzioni condivise che favoriscano la cooperazione sovracomunale, il Piano ha affrontato la pianificazione di area vasta alla scala territoriale dell'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del "Noncello" di cui alla L.R. 26/2014 comprensiva di sei Comuni oltre a Pordenone (Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Rovereto in Piano, San Quirino e Zoppola).

La componente strutturale sovracomunale dei Comuni compresi nell'UTI succitata ha preso le mosse da una serie di analisi alla scala territoriale condotte durante l'elaborazione del Documento di sintesi (Inquadramento urbanistico intercomunale, Rappresentazione dell'uso del suolo, Sistema paesaggistico-ambientale) per approdare in un elaborato che individua una serie di possibili politiche di carattere territoriale che il comune di Pordenone intende attivare con il nuovo Piano e che potranno essere estese alla scala sovracomunale in una logica di copianificazione integrata.

Il Piano struttura sovracomunale è stato predisposto a partire dall'individuazione di un insieme di Sistemi su cui poter focalizzare gli obiettivi e le strategie di sviluppo che le altre Amministrazioni potranno condividere ed implementare nella pianificazione dei propri territori.

I Sistemi insediativi individuati sono cinque (ambientale, dei centri urbani intercomunali, della mobilità intercomunale, dei poli produttivi, logistici e commerciali e delle polarità a scala territoriale), a cui corrisponde la definizione delle possibili politiche e delle componenti territoriali relazionate ai rispettivi Sistemi di riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il "Sistema dei centri urbani intercomunali", l'obiettivo del Piano struttura s'identifica con l'intento di rafforzare la coesione territoriale mantenendo l'identità dei Centri a scala intercomunale, superando i confini amministrativi dei Comuni, prevedendo l'implementazione di politiche condivise per lo sviluppo e la rigenerazione urbana.

A tal fine il Piano individua lungo i confini amministrativi dei Comuni della conurbazione pordenonese i tessuti urbanistici da sottoporre a ricomposizione urbana dove favorire nuovi mix funzionali.

In definitiva il Piano struttura di area vasta ha valore di indirizzo per i territori e rappresenta un primo passo verso la condivisione di una serie di politiche urbane da attivare alla scala intercomunale per uno sviluppo sostenibile di medio periodo.

Componente strutturale a scala comunale

Il Piano struttura del comune di Pordenone, partendo dalla visione sovracomunale del proprio territorio come elemento strategico per un riequilibrio complessivo da conseguire attraverso logiche coerenti di copianificazione tra Comuni contermini, propone una serie di contenuti specifici a livello comunale articolati nei documenti seguenti:

1. Analisi aggiuntive del territorio rispetto a quelle già contenute del Documento di sintesi che consentono di focalizzare alcuni assi strategici per la costruzione del Piano, quali:
 - Carta dei servizi esistenti e previsti dalla Variante 77 ai fini del dimensionamento del nuovo Piano
 - Carta del consumo energetico degli edifici al fine di individuare le parti di città ad alto consumo energetico sulle quali attivare, in via prioritaria, politiche di risparmio energetico per una progressiva diminuzione dei consumi e delle emissioni in atmosfera
 - Carta geoenergetica al fine di evidenziare le risorse naturali locali per la costruzione di una possibile rete energetica alternativa basata sull'impiego di fonti rinnovabili da utilizzare per la produzione di energia pulita
 - Carta delle infrastrutture energetiche al fine di evidenziare le aree pubbliche e private che possono essere utilizzate per l'insediamento di centrali energetiche a risorse rinnovabili a servizio della Città esistente nell'ottica della creazione di una rete energetica comunale
 - Carta degli usi del suolo attuali nelle aree di trasformazione al fine di meglio orientare le scelte e le politiche di Piano rispetto allo sviluppo futuro della Città.
2. Scenari alternativi (Rigenerazione urbana, Espansione controllata e Rigenerazione-Espansione) per lo sviluppo e la rigenerazione urbana della Città individuando politiche puntuali per la costruzione del nuovo Piano tra tre ragionevoli possibili alternative.
3. Carta dei sistemi verdi e dei corridoi ecologici quale valore di indirizzo per il Piano operativo per la messa a sistema di tutte le aree pubbliche e private per la costruzione dei servizi ecosistemici.
4. Componente strutturale del territorio comunale costituita da raffigurazioni planimetriche e diagrammatiche a scale differenti che illustrano la struttura del territorio ed i principali contenuti progettuali del nuovo Piano attraverso una rappresentazione non sempre immediatamente intelligibile.

La componente strutturale-planimetrica risulta costituita dalla rappresentazione di alcuni elementi di struttura del territorio (naturale e non) e di alcune indicazioni progettuali di carattere agro-ambientale, nonché di tipo trasformativo, riqualificativo, strategico, rigenerativo e di potenziamento della struttura insediativa ed infrastrutturale esistente non direttamente correlabile con la rappresentazione strutturale-diagrammatica dei quattro sistemi sui quali sono state articolati gli obiettivi e le azioni di Piano.

La componente strutturale-diagrammatica risulta costituita dalla stessa sintetica traduzione delle direttive politico-programmatiche in una prima sequenza di quattro sistemi (ambiente/paesaggio, insediativo, produzione/commercio, servizi/infrastrutture) ed in una prima definizione di quattordici obiettivi sui quali è stata, a sua volta, declinata una quantità rilevante (circa novanta) di possibili azioni che, nel breve e medio termine, potranno trovare attuazione nel Piano operativo.

La Relazione del Piano precisa che tali molteplici azioni hanno valore di indirizzo per la componente operativa del Piano che dovrà declinare gli elementi prescrittivi per i differenti sistemi individuati.
5. Componente strutturale del territorio subcomunale costituita dalla definizione, in scala 1:5.000, dello scenario generale di Piano articolata in tre componenti territoriali in funzione delle specifiche caratteristiche urbane, infrastrutturali, di messa in sicurezza e di salvaguardia ambientale.

Tali componenti s'identificano con:

 - a) La Parte Nord, nella quale dare prioritariamente attuazione alle politiche contenute nello Scenario 2 (Espansione controllata) attraverso la messa punto delle strategie seguenti:
 - attivazione di politiche per il mantenimento delle attività agricole esistenti come elemento di contenimento delle espansioni urbane future

- verifica della qualità dei progetti attraverso specifici parametri qualitativi e prestazionali
- implementazione della rete dei servizi ecosistemici
- b) La Parte Centrale, nella quale dare prioritariamente attuazione alle politiche contenute nello Scenario 1 (Rigenerazione urbana) attraverso la messa punto delle strategie seguenti:
 - premialità volumetriche a fronte della rigenerazione energetica e sismica degli edifici
 - densificazione controllata dei tessuti urbani
 - riqualificazione della rete degli spazi pubblici centrali
- c) La Parte Sud, nella quale dare prioritariamente attuazione alle politiche contenute nello Scenario 3 (Rigenerazione-Espansione) attraverso la messa punto delle strategie seguenti:
 - attuazione di politiche di perequazione con lo spostamento di diritti edificatori verso le aree centrali della Città
 - creazione di aree per i servizi energetici a livello comunale
 - implementazione della rete dei servizi ecosistemici.

La Relazione del Piano precisa che gli scenari alternativi per la costruzione del nuovo strumento urbanistico sono opportunità ragionevoli all'interno del processo di Piano e non soluzioni progettuali diverse l'una dall'altra.

La componente strutturale alla scala comunale è da ritenersi integrata con gli elaborati seguenti:

- Sistema del verde-progetto con indicazione dello stato attuale del territorio e con indicazioni progettuali di carattere agro-ambientale, nonché con una rappresentazione schematica delle aree verdi interurbane, urbane e di quartiere, delle aree agricole e di riequilibrio ambientale
- Analisi e indicazioni di dettaglio delle aree agricole con rappresentazione schematica delle aree di riequilibrio ambientale della zona settentrionale e meridionale di Pordenone
- Sistema ecotecnologico, corridoi e fasce di mitigazione con indicazione dello stato attuale del territorio e con indicazioni progettuali di carattere agro-ambientale.

Verifica del livello strategico del Piano con evidenziazione degli aspetti di perplessità che possono preludere alla formulazione di specifiche riserve

Dall'interazione tra il percorso politico-programmatico e tecnico-progettuale messo a punto dai soggetti che cooperano nel processo di formazione del Piano per definire le singole fasi operative che costituiscono il livello strategico dello stesso (formulazione delle Direttive comunali, definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie e loro rappresentazione schematica nel Piano struttura con precisazione del relativo campo di invariabilità), ed in assonanza all'approccio metodologico come desumibile a seguito dell'applicazione delle LL.RR. 52/1991 e 5/2007, le considerazioni che si ritiene di dover esprimere nei confronti di questa componente del Piano e che sottendono la formulazione di specifici rilievi, si possono riassumere nei termini di seguito riportati.

Considerazioni sul Piano struttura di Area vasta

Si è già avuto modo di osservare che il Piano struttura d'area vasta rappresenta la lettura dei caratteri fisici e la disamina dei processi e dei progetti in atto o in programma alla scala del territorio dell'UTI del "Nocello" preposti a rappresentare l'insieme degli elementi strutturanti le scelte urbanistiche alla scala dell'area vasta.

L'elaborazione di questo documento ha coinvolto i Comuni limitrofi a Pordenone con l'intento di attivare in prospettiva una azione di copianificazione integrata dei propri territori.

Pur non avendo valenza prescrittiva, le indicazioni contenute nel Piano struttura di area vasta delineano una cornice di riferimento ("Sistemi di area vasta"), dalla quale potranno derivare accordi di copianificazione su singoli ambiti e temi riconosciuti come strategici e su cui poter focalizzare gli obiettivi e le strategie di sviluppo che le altre Amministrazioni comunali potranno condividere ed implementare nella pianificazione dei propri territori.

Richiamati dunque i contenuti e gli obiettivi del Piano struttura di area vasta, si ritiene indubbiamente apprezzabile e condivisibile la volontà di rappresentare l'inquadramento strutturale del nuovo Piano a livello sovracomunale, quale primo passo verso la condivisione di una serie di politiche territoriali da attivare alla scala intercomunale per uno sviluppo sostenibile di medio periodo.

Il "peso urbanistico" della Città di Pordenone e le "interrelazioni fisico-funzionali" tra la Città stessa ed il territorio che costituisce il suo bacino di riferimento sottolineano l'esigenza della elaborazione di questo Documento, pur avendo ben presente che l'esito di eventuali indicazioni propositive strutturali oltre il confine del territorio amministrativo di Pordenone non possono produrre, in base alle vigenti disposizioni normative regionali, alcuna cogente ricaduta, ma al più si possono qualificare quali "suggerimenti" che comunque abbisognano della condivisione tra le diverse Amministrazioni locali e della loro traduzione nei rispettivi strumenti urbanistici generali, oltre che della compatibilità con il quadro sovraordinato.

All'interno di questa cornice, la tavola CS 17 sembra costituire una sorta di sintesi schematica ed a grandi linee delle principali strategie di rafforzamento, favoreggiamento, sostentamento e consolidamento relative ai principali Sistemi

(insediativi e non) individuati nell'elaborato stesso che le altre Amministrazioni comunali potranno condividere ed implementare nella pianificazione dei propri territori.

In tal senso, assume un significato particolare la volontà di rafforzare la coesione territoriale in corrispondenza delle aree di confine dei Comuni della conurbazione pordenonese prevedendo, ad esempio, l'attivazione di politiche preordinate alla ricomposizione urbana dei relativi tessuti di cerniera in cui favorire nuovi mix funzionali, peraltro in assenza di una loro predefinizione nell'ambito comunale del livello strategico, tale da poter dimostrare la coerenza di detta politica con la "filosofia" del nuovo Piano, ovvero di perseguire la salvaguardia ambientale ed il contenimento del consumo di suolo privilegiando la rigenerazione del tessuto urbano esistente.

Se da un lato, dunque, si riconosce che il Piano struttura di area vasta presenta anche altre indicazioni progettuali di tipo urbanistico (promuovere nuove forme di mobilità interurbana, sostenere processi di riuso produttivo e commerciale contraddistinti da un alto livello di flessibilità, consolidare il sistema delle polarità a scala territoriale, ecc.), dall'altro si deve evidenziare come da questo elaborato non risulti desumibile la rappresentazione dello stato delle previsioni urbanistiche dei Comuni limitrofi.

Infatti, non è dato a sapere se tale documento (Elaborato CS 17) derivi dalla composizione diagrammatica dello stato giuridico delle previsioni degli atti di pianificazione urbana e territoriale generale vigenti dei Comuni costituenti il sistema territoriale di riferimento, oppure derivi dalle rappresentazioni sintetiche della struttura degli stessi strumenti comunali come desunta dall'elaborato CS 02 (Uso del suolo).

In definitiva si deve sottolineare che il Comune non ha inteso attribuire a questo documento anche il significato di cornice intercomunale (area vasta) di riferimento urbanistico, con il fine di poter dimostrare la compatibilità delle nuove politiche rispetto al più ampio contesto di grande scala territoriale costituito dalle vigenti indicazioni strutturali dei Comuni limitrofi.

Rilevato un tanto e ribadito che l'elaborato in argomento non assume carattere prescrittivo, non si ritiene indispensabile proporre rilievi.

Si sottolinea comunque che se la rappresentazione avesse raggiunto un maggior grado di definizione degli elementi previsionali extracomunali, avrebbe potuto costituire una visione globale di rilevante importanza nella valutazione delle criticità o delle opportunità che si possono verificare nelle aree di confine tra i Comuni limitrofi approfondendo quindi la tipologia e la sostenibilità/compatibilità delle politiche preordinate alla ricomposizione urbana dei relativi tessuti di cerniera e alla individuazione di corridoi ecologici, di fasce di mitigazione ecosistemica e di fasce di protezione ambientale extracomunali.

Considerazioni sugli obiettivi e sulle strategie

Preliminarmente si deve richiamare la "filosofia" del Piano, ossia la finalità generale che il Comune ha in programma di perseguire nel campo dell'assetto territoriale, quale base per la formulazione degli indirizzi operativi del presente strumento.

Si ribadisce, infatti, che siamo in presenza di un Piano preordinato non solo ad escludere la previsione di ulteriori espansioni insediative rispetto a quelle già previste nella Variante 77, ma anche a ridurre una parte di quelle già in vigore e che tale intendimento trova conferma nelle "invarianti" che hanno caratterizzato la costruzione del nuovo strumento urbanistico, ovvero la salvaguardia ambientale ed il contenimento del consumo di suolo attraverso la rigenerazione del tessuto urbano esistente.

Nell'esame degli obiettivi che costituiscono l'intelaiatura del Piano struttura, si sono richiamati in termini sintetici le principali azioni di breve e medio termine relative ad ognuno dei quattro Sistemi con cui è stato articolato l'assetto territoriale del comune di Pordenone.

Premesso un tanto, si ritiene necessario dare inizio all'esame di questa componente del livello strategico del Piano secondo il percorso metodologico seguente, con il fine di poter accertare se il livello di definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie, così come messo a punto dal Piano, assicuri contestualmente:

- la correlazione con i contenuti delle Direttive comunali, con gli elementi previsionali rappresentati nella componente strutturale e con i contenuti progettuali previsti nella componente operativa
- la coerenza con gli elementi previsionali rappresentati nella componente strutturale, ma svincolati dai contenuti progettuali della componente operativa
- la preverifica della sostenibilità urbanistica e paesaggistica degli elementi previsionali rappresentati nella componente strutturale
- la determinazione del grado di coerenza degli elementi previsionali rappresentati nella componente strutturale.

Correlazione con le Direttive comunali e con la componente Strutturale ed Operativa

Relativamente a questo aspetto si deve anzitutto sottolineare che la traduzione delle "invarianti" di Piano nonchè dei "macro indirizzi" e degli "indirizzi" di tipo politico - programmatici che derivano dalle Direttive comunali inizialmente in 4 Sistemi e 15 Obiettivi e successivamente sempre in 4 Sistemi ma in 14 obiettivi e in 68 azioni (di cui 23 a medio

termine) risulta in parte incompleta (manca, ad esempio, la definizione di una Azione “ad hoc” sulle fonti rinnovabili come desumibili dalle Carte “energetiche” allegate al Documento di analisi), e non completamente riconducibile né ai contenuti delle Direttive stesse, né ai contenuti delle rappresentazioni del Piano struttura (sistemica e non) e neppure ai contenuti progettuali della componente propriamente operativa (zonizzazione e normativa) del Piano.

Un tanto poiché la traduzione dei 14 obiettivi in 68 azioni a breve e medio termine spesso non riguardano specificatamente il progetto urbanistico come desumibile dal Piano operativo e non raggiungono quel livello di determinazione sufficiente per comprendere sia le modalità operative da attuare per assicurarne il concreto raggiungimento (strategie), sia il grado di invariabilità del progetto stesso.

Più precisamente si deve evidenziare che la definizione di questa importante componente richiede, in linea generale, una specificazione maggiore per assicurare, anche nelle successive fasi di adeguamento o aggiornamento del Piano operativo, di poter cogliere la effettiva portata e il grado di invariabilità delle scelte progettuali finali che il Piano struttura intende conseguire per ciascuno degli elementi portanti ivi rappresentati in funzione anche della loro eventuale corrispondenza con le fondamentali previsioni dell’assetto azzonativo e del relativo impianto normativo.

Un tanto anche a seguito dell’entrata in vigore della recente L.R. 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale la quale dispone, tra l’altro, che sono soggette alle procedure ivi previste unicamente le varianti i cui contenuti non configghino con gli obiettivi e con le strategie degli impianti strutturali vigenti.

In concreto, si tratta di passare dalla messa a punto di un quadro territoriale prevalentemente costituito da “politiche programmatiche” ed “azioni di breve e medio termine” a un quadro costituito da “obiettivi propriamente urbanistici” e “strategie squisitamente urbanistiche” da mettere a punto per ogni Sistema considerato attraverso una chiara ed esaustiva esplicitazione delle situazioni finali che s’intendono raggiungere (obiettivi) e soprattutto delle modalità e dei tempi per farlo (strategie), esplicitazione che dovrà risultare necessariamente relazionata, per livello di approfondimento e di invariabilità, ai principali contenuti progettuali della componente operativa del Piano.

Per quanto sopra, al fine di poter attribuire alla componente strategico-strutturale il ruolo sia di possibile “contenitore” delle scelte urbanistiche proprie di questo livello di pianificazione, sia di quadro territoriale di riferimento certo per poter modulare il graduale adeguamento del Piano operativo nelle successive fasi di aggiornamento dello stesso, secondo l’approccio richiesto dalle LL.RR. 52/1991 e 5/2007.

Infatti, nei confronti del quadro degli obiettivi ed in particolare delle azioni messo a punto dal nuovo Piano a breve termine si esprimono perplessità, da un lato per la genericità di alcune declinazioni in strategie operative di tipo squisitamente urbanistico e, dall’altro, per la eccessiva settorialità di altre quali, ad esempio:

- Relativamente al Sistema ambientale:
Individuazione e valorizzazione del sistema ecotecnologico costituito dalle risorgive, dai canali e dai laghi artificiali posti ad est ed a ovest del centro storico
Analisi dei sistemi agricoli a nord ed a sud del sistema urbano per individuare politiche di incentivo per la realizzazione di servizi ecosistemici nelle aree agricole periurbane
Contingentamento annuale della quota di aree libere da edificare;
- Relativamente al Sistema insediativo:
Riorganizzazione del sistema del traffico nelle zone centrali per facilitare la fruizione pedonale del centro storico
Diminuzione della congestione urbana attraverso la riorganizzazione del sistema dei parcheggi e l’individuazione di aree a traffico regolamentato
Criteri normativi per aumentare la concorrenzialità degli interventi di rigenerazione urbana rispetto alle nuove costruzioni;
- Relativamente al Sistema della produzione e del commercio:
Aumento del sistema delle conoscenze relativo alla potenzialità geoenergetica dei suoli
Criteri fiscali per l’incentivo al riutilizzo degli edifici dismessi o sottoutilizzati
Criteri normativi per la ricollocazione di attività produttive dal centro urbano alle aree industriali;
- Relativamente al Sistema dei servizi e delle infrastrutture:
Elaborazione del nuovo Piano del traffico e per l’accessibilità al sistema dei servizi da parte dei diversamente abili
Creazione di tavoli sovracomunali per la razionalizzazione dei servizi alla scala sovracomunale
Creazione di tavoli sovracomunali per lo studio di forme comuni di incentivo per la creazione di servizi ecosistemici.

In definitiva, affinché la definizione di questa importante componente del livello strategico del Piano risulti più aderente con il grado di approfondimento progettuale richiesto dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione sovraordinati, specificatamente per quanto attiene la necessaria correlazione che deve sussistere tra la definizione degli obiettivi e delle strategie (azioni) e la conseguente risposta progettuale prevista del Piano operativo per ciascuno di essi si dovrà:

- completare la declinazione delle azioni con gli altri aspetti di carattere urbanistico desumibili dalle Direttive comunali, nonché con tutti gli elementi rappresentati nella legenda del Piano struttura da relazionare, ovviamente, alle più fondanti previsioni desumibili dal Piano operativo ed al relativo grado di invariabilità
- stralciare dalla declinazione suddetta le azioni non squisitamente urbanistiche, ovvero quelle che non sono direttamente riconducibili né agli elementi rappresentati nella legenda del Piano struttura, né alle più significative previsioni contenute nel Piano operativo
- riarticolare il contenuto delle azioni che si ritengono di confermare e di quelle che si ritengono di dover integrare al fine di pervenire ad una più approfondita definizione delle modalità e dei tempi (strategie) per il loro conseguimento da relazionare, ovviamente, alle più significative previsioni come desumibili dal Piano operativo.

Coerenza con gli elementi strutturali svincolati dalla componente Operativa

Relativamente a questo aspetto (flessibilità strutturale) è necessario svolgere una considerazione specifica proprio nei confronti della definizione di quelle azioni di più ampio respiro (di medio termine) che risultano temporalmente e quantitativamente svincolate dal Piano operativo.

Infatti, nei confronti di questa tipologia di azioni, sussiste la necessità di predefinire, nell'ambito del quadro delle strategie enunciate del Piano, le condizioni che dovranno verificarsi e le modalità da seguire nella eventuale trasposizione di queste indicazioni progettuali dal livello strategico a quello operativo, soprattutto per quelle azioni che richiedono in particolare:

- la creazione di Tavoli di lavoro sovracomunale
- la messa a punto di un Piano struttura esteso alla Grande Pordenone
- la messa a punto di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica-privata per la realizzazione di interventi di riqualificazione e di rinnovo urbano.

In questo senso vanno pure richiamati gli elementi previsionali del Piano struttura specificatamente elencati nella Relazione di flessibilità, quali:

- le Penetranti verdi
- le Aree di interventi di rinnovo urbano
- le Aree di pianificazione strategica della Città
- il Potenziamento del sistema dei servizi esistenti
- la Redazione di Piani particolareggiati per la messa in rete del sistema dei servizi localizzati all'interno del sistema ecotecnologico e per l'incremento dei valori ecosistemici.

Nei confronti degli elementi previsionali suddetti, gli aspetti che richiedono un ulteriore approfondimento dei contenuti riportati in proposito nella Relazione di flessibilità riguardano:

- la completa rappresentazione nel Piano struttura di tutti gli elementi previsionali considerati, specificatamente per quanto attiene le Penetranti verdi, le Aree di interventi di rinnovo urbano rispetto alla identificazione, sempre nel Piano struttura, del tessuto urbano prevalentemente consolidato (come peraltro specificato nell'art. 51, co. 2 delle NTA), nonché dei Piani particolareggiati per la messa in rete del Sistema dei servizi
- le modalità operative ed i criteri di trasposizione nell'assetto azionato degli elementi previsionali stessi
- la preverifica fin da ora, ancorchè alla scala propria del Piano struttura, della sostenibilità dal punto di vista dell'equilibrato sviluppo del territorio e della coerenza vuoi con il quadro degli obiettivi e delle strategie, vuoi con il livello operativo, piuttosto di demandare l'elaborazione di questa importante componente del Piano alla successiva variante urbanistica, come espressamente previsto nella Relazione di flessibilità.

Oltre agli elementi previsionali suddetti, va chiarito quali sono le eventuali ulteriori indicazioni che non trovano diretta corrispondenza anche nella componente operativa e che derivano dalle azioni di breve e medio termine descritte per ogni Sistema nella componente strutturale-diagrammatica, con il fine di costituire lo "Scenario di fondo" a cui riferirsi nella futura pianificazione territoriale di Pordenone.

Trattasi, infatti, di quelle eventuali previsioni trasformative che non trovano corrispondenza nel Piano operativo, cioè quelle che esorbitano la "flessibilità ordinaria" e che quindi costituiscono effettivamente le aree che il Comune ritiene di considerare riferibili alla così detta "flessibilità strutturale".

Si ritiene quindi indispensabile una specificazione in tal senso al fine di individuare puntualmente le eventuali ulteriori previsioni ("Campi di determinazione") ancora ritenute non mature per essere già contenute nel Piano operativo, definendo le stesse modalità e gli stessi criteri di trasposizione (strategie) dal livello strutturale a quello operativo, precedentemente evidenziati nella Relazione di flessibilità.

Il riferimento riguarda in particolare la scelta di individuare, tra le azioni a breve e medio termine che sostengono i singoli Sistemi considerati, quelle su cui il Piano struttura, in aggiunta agli elementi previsionali già elencati nella Relazione di flessibilità, intende costituire lo "Scenario di fondo" a cui riferirsi nella pianificazione territoriale di Pordenone, con la conseguente esplicitazione delle condizioni e delle modalità da rispettare per l'eventuale trasferimento delle azioni stesse nel Piano operativo.

Preverifica della sostenibilità degli elementi previsionali rappresentati nella componente Strutturale

Relativamente alla succitata preverifica di sostenibilità degli elementi previsionali rappresentati nella componente strutturale si deve ribadire, in generale, come non possa ritenersi metodologicamente corretto che nei confronti delle previsioni indicate nel Piano struttura ed in particolare per quelle non riportate anche nel livello operativo, il nuovo strumento urbanistico non si faccia carico di riscontrarne la compatibilità urbanistica, infrastrutturale e paesaggistica anche qualora fosse precisato che ciò debba avvenire a seguito della predisposizione di specifici studi e progetti di fattibilità preordinati a definire e a risolvere le problematiche connesse con la sostenibilità delle attività e delle infrastrutture che s'intendono sviluppare nell'ambito del territorio comunale.

Va, infatti, sottolineato che il nuovo strumento urbanistico, sin dalla stesura del Piano struttura, pur potendo individuare in quella sede ambiti di nuova previsione che per dimensione risultano superiori alle dotazioni conseguenti ai fabbisogni insediativi ed infrastrutturali stimati per il futuro decennio, non può comunque trascurare una delle principali finalità indicate dalla legge urbanistica regionale (art. 63bis, co. 2, lett. b), cioè il perseguimento dell'equilibrato sviluppo degli insediamenti.

Pertanto si sottolinea che la determinazione degli obiettivi e delle strategie dovrà essere più incisiva nel preverificare, a questa scala territoriale, la sostenibilità urbanistico-paesaggistica delle previsioni insediative di livello strutturale, ancorché non puntualmente elencate nella Relazione di flessibilità e nel Rapporto ambientale, attraverso la messa a punto di una analisi preliminare sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle previsioni strutturali stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali.

Determinazione del grado di coerenza degli elementi previsionali rappresentati nella componente Strutturale

Nei confronti di questo delicato aspetto della componente strutturale del Piano, ovvero dei margini di flessibilità dello stesso, è quindi necessario assicurare che la definizione degli obiettivi e delle strategie messa a punto dal nuovo strumento urbanistico possa concretamente assolvere il ruolo di quadro territoriale a cui riferirsi per gestire il "campo di determinazione" sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione.

Inoltre si esprimono perplessità, in particolare, per il grado di coerenza di quegli elementi indicati nel Piano struttura, ma che non trovano una oggettiva rispondenza negli obiettivi e nelle azioni quali, ad esempio:

- le aree destinate a cave di materiali inerti e discariche
- il nucleo storico
- il tessuto urbano prevalentemente consolidato e quello della Città recente
- le linee di ridefinizione dei fronti urbani in rapporto alla presenza dei sistemi naturali delle acque
- le direttrici della continuità ecosistemica e le connessioni ecosistemiche nelle aree di trasformazione
- l'indicazione delle aree di trasformazione in vincolo PAUL
- i filamenti urbani
- le dieci aree di rilevanza urbana.

Pertanto, per superare gli elementi di criticità suesposti, si dovrà:

- definire con maggiore chiarezza nell'articolazione degli obiettivi e delle strategie del Piano struttura i margini entro i quali i contenuti progettuali del Piano operativo possono essere eventualmente modificati senza dover incidere sull'impianto generale, come rappresentato nell'impianto strutturale, attraverso la consequenziale riformulazione da parte dell'Organo competente delle Direttive politico-programmatiche
- esplicitare, quindi, il grado di invariabilità dei perimetri dei Sistemi e degli Ambiti territoriali rappresentati nel Piano struttura, nonché di tutti gli altri elementi ivi indicati e sostenuti da specifici obiettivi e strategie
- modulare il livello di coerenza (invarianti) degli obiettivi ed in particolare delle strategie in funzione delle previsioni fondanti del Piano operativo (qualità urbana, fronti urbani, schede norma, riqualificazione spazi pubblici, ecc.) con riferimento, ovviamente, all'ambito comunale, ma anche all'Area vasta, quale momento di esplicitazione dei gradi di logicità dell'ipotetico disegno territoriale da tener conto eventualmente nella pianificazione dei Comuni contermini.

Un tanto anche a seguito dell'entrata in vigore della recente L.R. 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale la quale dispone, tra l'altro, che sono soggette alle procedure ivi previste unicamente le varianti i cui contenuti non configghino con gli obiettivi e con le strategie degli impianti strutturali vigenti, ovvero qualora non si modifichi la rappresentazione del Piano struttura.

Considerazioni conclusive sugli obiettivi e sulle strategie

In conclusione, volendo riassumere le principali questioni evidenziate relativamente a questa importante componente del livello strategico del Piano si ribadisce la necessità di riverificare, per ogni Sistema ed Ambito considerato, la definizione degli obiettivi (situazioni finali che s'intendono raggiungere) e soprattutto delle strategie (modi e tempi per farlo) che s'intendono conseguire (come riportati nell'elaborato "Relazione generale") affinché la definizione del quadro degli stessi così come messo a punto dal Piano risulti più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione sovraordinati.

La ridefinizione del quadro succitato dovrà pure risultare più coerente sia con la identificazione di tutti gli elementi territoriali (esistenti e di sviluppo) puntualmente rappresentati nel Piano struttura, sia con l'approccio delineabile dalle LL.RR. 52/1991 e 5/2007 per i Piani che intendono interpretare con maggior pienezza la potenzialità "strutturale".

Trattasi, infatti, degli strumenti urbanistici che interpretano il Piano struttura come scenario non solo di supporto alle scelte territoriali interne all'ambito della flessibilità operativa, ma costituiscono un progetto di sviluppo territoriale di più ampio respiro (di "prospettiva"), temporalmente e quantitativamente svincolato dalla programmazione decennale propria del livello operativo.

Il riferimento riguarda in particolare la scelta di individuare, tra le azioni a breve e medio termine che sostengono i singoli Sistemi considerati, quelle su cui il Piano struttura, in aggiunta agli elementi previsionali già elencati nella Relazione di flessibilità, intende costituire lo "Scenario di fondo" a cui riferirsi nella pianificazione territoriale di Pordenone, con la conseguente esplicitazione delle condizioni e delle modalità da rispettare per l'eventuale trasferimento delle azioni stesse nel Piano operativo.

Si sottolinea inoltre che la determinazione degli obiettivi e delle strategie dovrà essere più incisiva nel preverificare, a questa scala territoriale, la sostenibilità urbanistico-paesaggistica delle previsioni insediative di livello strutturale, ancorché non puntualmente elencate nella Relazione di flessibilità e nel Rapporto ambientale, attraverso la messa a punto di una analisi preliminari sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle previsioni strutturali stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali.

Da ultimo, si ravvisa la necessità di rendere più esplicito il grado di coerenza e quindi di invariabilità degli obiettivi e delle strategie nell'assolvere il ruolo di quadro territoriale a cui riferirsi per gestire il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione, e quindi l'esigenza di definire con maggiore chiarezza i margini entro i quali i contenuti progettuali del Piano operativo possono essere eventualmente modificati senza dover incidere sull'impianto generale, come rappresentato nell'impianto strutturale, attraverso la consequenziale riformulazione delle Direttive politico-programmatiche.

Un tanto anche a seguito dell'entrata in vigore della recente L.R. 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale la quale dispone, tra l'altro, che sono soggette alle procedure ivi previste unicamente le varianti i cui contenuti non configghino con gli obiettivi e con le strategie degli impianti strutturali vigenti, ovvero qualora non si modifichi la rappresentazione del Piano struttura.

Gli approfondimenti precedentemente richiesti, consentiranno di assicurare che il percorso progettuale delineato nella Delibera delle Direttive comunali possa ritenersi concluso con la definizione di contenuti progettuali commisurati a questo livello di pianificazione, coerentemente alle indicazioni del quadro normativo e previsionale sovraordinato in materia di programmazione e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

In conclusione, dall'insieme delle considerazioni fin qui svolte nei confronti del quadro degli obiettivi e delle strategie così come delineato dal Piano, emerge la necessità di dover effettuare una sorta di "ricomposizione" degli stessi affinché per ognuno degli Ambiti che costituiscono i Sistemi rappresentati nella legenda del Piano struttura sia possibile, direttamente ed agevolmente, desumere gli elementi costitutivi seguenti:

- la corrispondente zona omogenea o categoria urbanistica prevista nell'assetto azzonativo del Piano operativo
- il significato che s'intende attribuire agli obiettivi, ossia alle situazioni finali che il Piano si propone di conseguire
- il significato che s'intende attribuire alle strategie, ossia alle modalità ed alla tempistica per poterle attuare
- la tipologia della flessibilità ammessa, ossia operativa o strutturale
- i criteri e le modalità di trasposizione delle previsioni contenute soltanto nel Piano struttura
- il grado di coerenza e quindi di invariabilità che s'intende attribuire agli obiettivi ed alle strategie.

Considerazioni sulla rappresentazione strutturale a scala comunale e subcomunale

Si è già avuto modo evidenziare che la rappresentazione della componente strutturale del territorio comunale attraverso la predisposizione di raffigurazioni planimetriche e diagrammatiche, a scale differenti, che illustrano la struttura del territorio ed i principali contenuti progettuali del nuovo Piano non risulta sempre direttamente intelligibili né tra di essa, né rispetto alle principali previsioni della componente operativa.

In particolare, gli elementi previsionali fondanti dell'assetto azzonativo che non trovano un oggettivo riscontro nella rappresentazione strutturale articolata in Sistemi territoriali, riguardano:

- il Sistema insediativo residenziale, specificatamente per quanto concerne le previsioni più significative tra quelle comprese nella zona omogenea A (Castello di Pordenone e zone di pregio storico-ambientale), nella zona omogenea B (ambiti residenziali d'interesse morfo-tipologico e ambiti residenziali con mantenimento della volumetrie esistenti), nonché il riferimento agli edifici di valore storico-artistico da preservare
- il Sistema insediativo produttivo-commerciale e direzionale, specificatamente per quanto concerne la suddivisione delle zone industriali-commerciali tra quelle di interesse regionale e quelle di interesse comunale, nonché l'indicazione delle zone per insediamenti direzionali

- il Sistema delle grandi attrezzature e dei servizi d'interesse regionale, specificatamente per quanto concerne le previsioni più significative tra quelle comprese nella zona omogenea P
- il Sistema dei servizi di scala sovracomunale e le principali attrezzature collettive comunali.

Si ravvisa, altresì, la necessità di verificare il grado di coerenza che necessariamente deve sussistere tra le zone omogenee E (E4, E5, E6 ed EB), gli Ambiti di tutela ambientale, gli Ambiti pubblici - privati di tutela dei corridoi ecologici comunali, le Fasce di mitigazione, le Connessioni ambientali da preservare (come riportate nell'assetto azzonativo) e la rappresentazione, nel Piano struttura, del Sistema ambientale e del paesaggio.

Considerato poi che secondo l'approccio metodologico delineabile dalla ex L.R. 52/1991, come ribadite nell'art. 63bis della L.R. 5/2007, il Piano struttura è costituito dalla rappresentazione sintetica degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni di Piano, è evidente la stretta interconnessione che deve sussistere con la componente operativa e, quindi, con la definizione degli obiettivi e delle strategie.

La rappresentazione richiesta dovrà quindi fornire un livello di lettura del Piano che ne espliciti la strategia complessiva e che costituisca un preciso riferimento per l'applicazione dei punti della legislazione regionale vigente in cui si fa diretto riferimento agli obiettivi ed alle strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che il Comune intende perseguire con il nuovo strumento urbanistici per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del Piano medesimo.

Un tanto anche a seguito dell'entrata in vigore della recente L.R. 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale la quale dispone, tra l'altro, che sono soggette alle procedure ivi previste unicamente le varianti i cui contenuti non configghino con gli obiettivi e con le strategie degli impianti strutturali vigenti, ovvero qualora non si modifichi la rappresentazione del Piano struttura.

In tal senso, quindi, un compito rilevante attribuito a questo documento è quello di chiarire, attraverso rappresentazioni appropriate e correlate alle previsioni azzonative, il quadro delle scelte portanti dello strumento affidato alla fase operativa e soprattutto i limiti all'interno dei quali tali scelte possono essere variate direttamente evitando al Consiglio comunale di dover obbligatoriamente impartire nuove direttive politico-programmatiche.

Premesso un tanto si deve anzitutto ribadire che l'illustrazione della sequenza sistemica riportata in calce all'Elaborato CS 18 in scala 1:10.000 non sembra sempre interagire direttamente né con gli obiettivi e con le azioni che sostengono ciascun Sistema considerato (ambiente-paesaggio, insediativo, produzione-commercio, servizi-infrastrutture), né con la rappresentazione planimetrica del Piano strutturale stesso né, ed in particolare, con le indicazioni previsionali puntuali identificate attraverso un simbolo "areale".

Fermo restando l'aspetto di criticità suesposto, l'elemento di particolare perplessità è costituito dalla constatazione che la tipologia delle rappresentazioni adottate (planimetrica e diagrammatica), associata alla definizione degli obiettivi e delle azioni nonché all'articolazione della legenda dell'elaborato stesso, non sono sempre direttamente rapportabili con i contenuti salienti della componente operativa, come richiesto dalla vigente legislazione regionale.

Sempre con riferimento alla rappresentazione della componente strutturale, gli ulteriori elementi di perplessità che si ritengono di dover rivelare riguardano:

- la mancata indicazione delle azioni attinenti la pianificazione territoriale di "prospettiva", ossia di quelle di "medio termine" che travalicano la fase temporale di programmazione decennale propria del Piano operativo e che pertanto dovranno essere inquadrare nell'ambito della così detta "flessibilità strutturale", analogamente a quelle già indicate nella Relazione di flessibilità quali, ad esempio:
 - il riutilizzo della Caserma Monti per la realizzazione di un Centro pubblico integrato della logistica
 - il riutilizzo della Caserma dei vigili del fuoco per la realizzazione di un centro per l'aggregazione giovanile
 - la riorganizzazione del Parcheggio Marcolin per la realizzazione della spiaggia di Pordenone
 - l'indicazione, in generale, degli ambiti territoriali da sottoporre a Pianificazione particolareggiata di iniziativa pubblica-privata per promuovere, aumentare e riqualificare alcune ambiti territoriali o alcune parti della Città, ovvero per realizzare determinati interventi di rinnovo urbano
- la constatazione che la rappresentazione del Piano struttura è stata prevalentemente impostata sulla base dei contenuti analitico-progettuali desumibili direttamente dall'Elaborato CS 20 (Sistema del verde-progetto) per la componente propriamente paesaggistico-ambientale, senza una sua strutturazione per Sistemi territoriali e senza aver attribuito a tale elaborato anche il compito di interpretare gli esiti dell'analisi critica del territorio pordenonese in termini di punti di forza, di debolezza, di opportunità e di criticità, come desumibili dal Capitolo 13 "Sintesi del territorio pordenonese" della Relazione di Piano
- la constatazione che le altre previsioni insediative contenute nella rappresentazione strutturale rispetto a quelle elencate nell'Elaborato CS 20 dell'alinea precedente ed inerenti le aree di trasformazione, di riqualificazione, di rifunzionalizzazione, di pianificazione strategica, di rilevanza urbana ed i tracciati stradali di nuova previsione non trovano una diretta correlazione con la sequenza dei sistemi rappresentata nel Piano struttura stesso.

Relativamente, invece, alla rappresentazione in scala 1:5.000 della componente strutturale "subcomunale", gli elementi di perplessità che si ritengono di dover evidenziare riguardano la constatazione che:

- la rappresentazione dello scenario generale di Piano articolata in tre componenti territoriali (Nord, Centro, Sud) in funzione delle specifiche caratteristiche urbane, infrastrutturali, di messa in sicurezza e di salvaguardia ambientale, non apporta alcun significativo contenuto innovativo né rispetto alla rappresentazione planimetrica, né rispetto a quella diagrammatica, né, e soprattutto, rispetto alla definizione del quadro degli obiettivi e delle azioni di Piano di breve e medio termine come esplicitati nell'elaborato CS 18 (Piano struttura del territorio comunale)
- il contenuto delle Tavole integrative del Piano struttura denominate CS 20 "Sistema del verde – progetto", CS 21 "Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole" e CS 22 "Sistema ecotecnologico, corridoi e fasce di mitigazione" ricalca, nella sostanza, le rappresentazioni indicate nell'elaborato CS 18, ad eccezione degli elementi così detti "strutturali" seguenti:
 - filari verdi esistenti
 - alberature isolate esistenti
 - prati stabili esistenti
 - aree agricole esistenti piantumate
 - tracciati indicativi dei nuovi filari alberati
 - tracciati ciclabili di progetto o potenziali (PUMS)
- il contenuto di una delle tavole integrative del Piano struttura alla scala subcomunale (CS 21 - Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole) è richiamato nell'art. 64 delle NTA e quindi la norma si riferisce direttamente ad un elemento strutturale che, in quanto tale, non può essere ritenuto cogente ai fini del rilascio dei titoli richiesti dalla L.R. 19/2009 in materia edilizia.

Considerazioni conclusive sulla rappresentazione strutturale a scala comunale e subcomunale

A seguito delle considerazioni fin qui svolte sulla rappresentazione strutturale a scala comunale e subcomunale, si ravvisa la necessità di attribuire all'elaborato CS 18 (Piano struttura del territorio comunale) unicamente il compito di rappresentare in termini di "macro obiettivi" e di "macro strategie" gli obiettivi e le azioni di Piano relativi ai quattro macro sistemi diagrammaticamente rappresentati nel Piano struttura stesso, quale prima fase non vincolante del progressivo processo di recepimento, in chiave "tecnico-urbanistica", delle Direttive politico - programmatiche.

Relativamente invece alla rappresentazione della componente strutturale subcomunale si ravvisa la necessità di attribuire all'elaborato CS 19/a/b/c sia compito di interpretare gli esiti dell'analisi critica del territorio pordenonese in termini di punti di forza, di debolezza, di opportunità e di criticità (come desumibili dal Capitolo 13 "Sintesi del territorio pordenonese" della Relazione di Piano), sia il compito di tradurre in termini "tecnico-urbanistici" per ciascun elemento strutturale e per ciascun elemento previsionale che costituiscono i diversi Sistemi considerati i macro obiettivi e le macro strategie di cui sopra, da articolare su due distinti livelli territoriali (riferiti alla scala 1:5.000) tra loro interconnessi:

- "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone
- "subcomunale" (Parte Nord, Parte Centrale e Parte Sud) per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun subambito del territorio di Pordenone (scenari progettuali) con recepimento, sempre in chiave "tecnico-urbanistica", anche degli eventuali elementi strutturali e delle eventuali previsioni progettuali riportate negli Elaborati CS 21 (Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole) e CS 22 (Sistema ecotecnologico, corridoi e fasce di mitigazione).

Sempre con riferimento a questo livello di rappresentazione strutturale si ribadisce che l'individuazione grafica per ogni Sistema considerato degli elementi strutturali del territorio e delle relative previsioni progettuali deve raggiungere un grado di definizione commisurato alle previsioni fondanti del Piano operativo, nei cui confronti poter declinare con sufficiente precisazione le situazioni finali che s'intendono raggiungere (obiettivi), le modalità e i tempi per farlo (strategie), nonché il grado di coerenza e quindi di invariabilità degli stessi.

Un tanto anche a seguito dell'entrata in vigore della recente L.R. 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale la quale dispone, tra l'altro, che sono soggette alle procedure ivi previste unicamente le varianti i cui contenuti non configghino con gli obiettivi e con le strategie degli impianti strutturali vigenti, ovvero qualora non si modifichi la rappresentazione del Piano struttura.

In concreto le previsioni progettuali fondanti del Piano operativo che dovranno trovare un oggettivo riscontro nel livello strategico in termini di rappresentazione strutturale e di conseguenza anche un adeguato sostegno in termini di obiettivi e di strategie con relativo grado di coerenza riguardano i contenuti più salienti tra quelli individuati per ogni zona omogenea e per ogni categoria urbanistica nell'assetto azzonativo, con particolare riferimento ai Sistemi insediativo residenziale, produttivo-commerciale, direzionale e delle grandi attrezzature nonché al Sistema ambientale.

Si richiama infine la necessità di rappresentare anche gli elementi previsionali che non sono compresi nel Piano operativo e che non sono espressamente trattati nella Relazione di flessibilità, al fine di poter definire gli obiettivi e soprattutto le strategie (modalità operative) da rispettare nell'eventuale trasferimento di questi elementi nell'assetto azzonativo.

Determinazioni conclusive sul livello strategico del Piano

A fronte dell'illustrazione dei principali aspetti di possibile incoerenza del percorso logico-sequenziale messo a punto nella definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie e della loro rappresentazione strutturale, si evidenzia l'esigenza di effettuare una sorta di ricomposizione delle varie componenti che costituiscono il livello strategico preordinata, nella sostanza, a prefigurare una progressiva ricostruzione di questo importante elemento costitutivo del Piano secondo le fasi processuali seguenti:

- a) Traduzione, con un diverso grado di definizione e di invariabilità, dei macro indirizzi e degli indirizzi impartiti dalle Direttive politico-programmatiche nelle componenti territoriali seguenti:
 - alla "scala intercomunale" (UTI) quale individuazione di una serie di politiche non vincolanti che il Comune intende attivare con il Piano e che potranno essere estese anche agli altri Comuni in una logica di futura copianificazione dei propri territori ma anche quale opportuna cornice intercomunale di riferimento (Area vasta) per poter dimostrare la eventuale compatibilità delle nuove scelte urbanistiche rispetto alle vigenti indicazioni strutturali dei Comuni limitrofi compresi nell'ambito dell'UTI del "Noncello" di cui alla L.R. 26/2014;
 - alla "scala metacomunale" come predefinizione in macro obiettivi ed in macro strategie degli obiettivi e delle azioni di Piano relativi ai quattro macro sistemi diagrammaticamente rappresentati nel Piano struttura, quale prima fase non vincolante del progressivo processo di recepimento, in chiave tecnico urbanistica, delle Direttive politico programmatiche per poterle successivamente ed operativamente tradurre in obiettivi e in strategie correlati alle previsioni più significative del progetto urbanistico, come desumibili dal Piano operativo ed al relativo grado di invariabilità;
 - alla "scala comunale e subcomunale" come traduzione in termini tecnico-urbanistici correlati con le previsioni più salienti del Piano operativo dei macro obiettivi e delle macro strategie di cui sopra in Sistemi ed Ambiti con declinazione, per ognuno di essi, dei relativi Obiettivi, delle Strategie, dei limiti di Flessibilità/Invariabilità e dei Criteri di trasposizione nella componente operativa, da articolare su due distinti livelli territoriali tra loro interconnessi e riferiti alla scala 1:5.000:
 - "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone
 - "subcomunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun Ambito del territorio di Pordenone (scenari progettuali);
- b) Ridefinizione degli elementi strutturali del territorio comunale e subcomunale (Elaborato CS 19a/b/c) attraverso una rilettura sintetica dell'apparato analitico (come desumibile dal Capitolo 13 "Sintesi del territorio pordenonese" della Relazione di Piano) che giustifichino la loro rappresentazione nel Piano struttura relazionata alle previsioni più significative che qualificano il nuovo progetto urbanistico desumibile del Piano operativo (assetto azzonativo, impianto normativo e relative schede norma).

Pertanto, in assonanza alle motivazioni sopra illustrate, si formula una riserva di carattere generale (**Riserva n. 1**) che dovrà portare il Comune a specificare ed integrare gli obiettivi e le strategie riferiti a tutti gli elementi territoriali rappresentati nel Piano struttura, nonché ad esplicitare il grado di invariabilità degli stessi ed a superare i rilievi puntualmente evidenziati vuoi nei confronti della loro rappresentazione, vuoi nei confronti della loro sostenibilità, vuoi infine nei confronti dei limiti di invariabilità nei termini di seguito riportati:

Relazione di Piano

Affinchè il percorso di costruzione del progetto urbanistico risulti più aderente al processo logico-sequenziale anzidetto, nella Parte IV (componente strutturale) della Relazione di Piano, Capitolo 20 "La grande Pordenone", il contenuto dei Paragrafi "Componente strutturale a scala sovracomunale", "Componente strutturale a scala comunale" ed "Elementi strutturali del territorio pordenonese" va ricomposto nelle fasi processuali seguenti, con il fine di meglio esplicitare l'approccio tecnico-disciplinare utilizzato dal Piano per pervenire, dalla formulazione delle Direttive comunali, alla definizione dell'impianto strutturale, come richiesto dalla legislazione urbanistica vigente:

- a) "Componente strutturale a scala intercomunale" con l'esplicitazione che tale livello territoriale di riferimento, nel riproporre i contenuti dell'Elaborato CS 17 "Piano struttura area vasta", intende costituire anche la cornice intercomunale relativa all'Area vasta per poter dimostrare la eventuale compatibilità delle nuove scelte urbanistiche rispetto alle vigenti indicazioni strutturali dei Comuni limitrofi compresi nell'ambito dell'UTI del "Noncello" di cui alla L.R. 26/2014;
- b) "Componente strutturale a scala metacomunale" con l'esplicitazione che tale livello territoriale di riferimento, nel riproporre i contenuti dell'Elaborato CS 18 "Piano struttura", costituisce la prima fase non vincolante del progressivo processo di recepimento delle Direttive politico-programmatiche per poterle successivamente ed operativamente tradurre in obiettivi ed in strategie correlati alle previsioni più significative del progetto urbanistico, come desumibili dal Piano operativo;
- c) "Componente comunale e subcomunale" con l'esplicitazione che tale livello territoriale di riferimento, nell'informarsi ai contenuti dell'Elaborato CS 19a/b/c "Piano struttura in scala 1:5.000", costituisce la componente propriamente strutturale del nuovo Piano attraverso l'approfondimento dei contenuti del livello "metacomunale" di cui alla precedente lettera b) in Sistemi ed Ambiti a loro volta articolati in due distinti livelli territoriali tra loro interconnessi e sostenuti da specifici obiettivi e strategie:
 - "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone
 - "subcomunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun subambito del territorio comunale.

Obiettivi e strategie

A seguito della verifica operata in precedenza sulla necessità di passare dalla messa a punto di un contesto territoriale prevalentemente costituito da "politiche programmatiche" a un quadro costituito da "azioni progettuali" da mettere a punto attraverso una chiara ed esaustiva esplicitazione delle situazioni finali che s'intendono raggiungere (obiettivi) e soprattutto delle modalità e i tempi per farlo (strategie), il Comune dovrà riverificare la definizione del quadro degli obiettivi e soprattutto delle strategie (azioni) che s'intendono conseguire per ogni Sistema e per ogni Ambito trattato dal Piano struttura, affinché risulti:

- a) più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione sovraordinati, specificatamente per quanto attiene la necessaria correlazione che deve sussistere tra la definizione degli obiettivi e delle strategie (azioni) e la conseguente risposta progettuale prevista del Piano operativo per ciascuno di essi e, a tal fine, si dovrà:
 - completare la declinazione delle azioni con gli altri aspetti di carattere urbanistico desumibili dalle Direttive comunali nonché con tutti gli elementi rappresentati nella legenda del Piano struttura da relazionare, ovviamente, alle più fondanti previsioni desumibili dal Piano operativo ed al relativo grado di invariabilità;
 - stralciare dalla declinazione suddetta le azioni non squisitamente urbanistiche, ovvero quelle che non sono direttamente riconducibili né agli elementi rappresentati nella legenda del Piano struttura, né alle più significative previsioni contenute nel Piano operativo;
 - riarticolare il contenuto delle azioni che si ritengono di confermare e di quelle che si ritengono di dover integrare al fine di pervenire ad una più approfondita definizione delle modalità e dei tempi (strategie) per il loro conseguimento da relazionare, ovviamente, alle più significative previsioni contenute nel Piano operativo;
- b) più coerente con l'approccio delineabile dalle LL.RR. 52/1991 e 5/2007 per i Piani che intendono interpretare con maggior pienezza la potenzialità "strutturale" temporalmente e quantitativamente svincolato dalla programmazione decennale propria del livello operativo e, a tal fine, si dovrà:
 - approfondire, nei confronti degli elementi previsionali già elencati nella Relazione di flessibilità, gli aspetti che riguardano:
 - la completa rappresentazione nel Piano struttura di tutti gli elementi previsionali considerati;
 - le modalità operative ed i criteri di trasposizione nella componente operativa degli elementi previsionali stessi;
 - la preverifica, ancorché alla scala propria del Piano struttura, della sostenibilità dal punto di vista dell'equilibrato sviluppo del territorio e della coerenza vuoi con il quadro degli obiettivi e delle strategie, vuoi con il livello operativo del Piano;
 - individuare tra le azioni a breve e medio termine che sostengono i singoli Sistemi considerati quelle su cui il Piano struttura, in aggiunta agli elementi previsionali già elencati nella Relazione di flessibilità, intende costituire lo "Scenario di fondo" a cui riferirsi nella pianificazione territoriale di Pordenone, con la conseguente esplicitazione delle condizioni e delle modalità da rispettare per l'eventuale trasferimento delle azioni stesse nel Piano operativo;

- c) più incisivo nel preverificare, a questa scala territoriale, la sostenibilità urbanistico-paesaggistica delle previsioni insediative ed infrastrutturali di livello strutturale, ancorché non puntualmente elencate nella Relazione di flessibilità e nel Rapporto ambientale e, a tal fine, si dovrà:
- integrare le analisi preliminari sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle previsioni strutturali stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali;
- d) più esplicito il grado di coerenza e quindi di invariabilità degli obiettivi e delle strategie nell'assolvere il ruolo di quadro territoriale a cui riferirsi per gestire il "campo di determinazione" sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione e, a tal fine, si dovrà:
- definire con maggiore chiarezza nell'articolazione degli obiettivi e delle strategie del Piano struttura i margini entro i quali i contenuti progettuali del Piano operativo possono essere eventualmente modificati senza dover incidere sull'impianto generale, come rappresentato nell'impianto strutturale, attraverso la consequenziale riformulazione da parte dell'Organo competente delle Direttive politico-programmatiche;
 - esplicitare, quindi, il grado di invariabilità dei perimetri dei Sistemi e degli Ambiti territoriali rappresentati nel Piano struttura, nonché di tutti gli altri elementi ivi indicati e sostenuti da specifici obiettivi e strategie;
 - modulare, quindi, il livello di coerenza (invarianti) degli obiettivi ed in particolare delle strategie in funzione delle previsioni fondanti del Piano operativo con riferimento, ovviamente, all'ambito comunale ma anche all'Area vasta, quale momento di esplicitazione dei gradi di logicità dell'ipotetico disegno territoriale da tener conto eventualmente nella pianificazione dei Comuni contermini.

In conclusione, dall'insieme delle considerazioni fin qui svolte nei confronti del quadro degli obiettivi e delle strategie così come delineato dal Piano, emerge la necessità di effettuare una sorta di ricomposizione degli stessi affinché per ognuno degli Ambiti che costituiscono i Sistemi rappresentati nella legenda del Piano struttura sia possibile, direttamente ed agevolmente, desumere gli elementi costitutivi seguenti:

- la corrispondente zona omogenea o categoria urbanistica prevista nell'assetto azionato del Piano operativo;
- il significato che s'intende attribuire agli obiettivi, ossia alle situazioni finali che il Piano si propone di conseguire;
- il significato che s'intende attribuire alle strategie, ossia alle modalità ed alle tempistiche per poterle attuare;
- la tipologia della flessibilità ammessa, ossia operativa o strutturale;
- i criteri e le modalità di trasposizione delle previsioni contenute soltanto nel Piano struttura;
- il grado di coerenza e quindi di invariabilità che s'intende attribuire agli obiettivi e alle strategie.

Rappresentazione strutturale a scala comunale e subcomunale

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte sulla rappresentazione strutturale a scala comunale e subcomunale, si dovrà attribuire all'Elaborato CS 18 (Piano struttura del territorio comunale) unicamente il compito di rappresentare in termini di macro obiettivi ed in macro strategie gli obiettivi e le azioni di Piano relativi ai quattro macro sistemi diagrammaticamente rappresentati nel Piano struttura, quale prima fase non vincolante del progressivo processo di recepimento, in chiave "tecnico-urbanistica", delle Direttive politico programmatiche.

Relativamente, invece, alla rappresentazione della componente strutturale "subcomunale" alla scala 1:5.000, si dovrà:

- a) attribuire all'Elaborato CS 19a/b/c (Piano strutturale Nord, Centro, Sud) sia il compito di interpretare gli esiti dell'analisi critica del territorio pordenonese in termini di punti di forza, di debolezza, di opportunità e di criticità (come desumibili dal Capitolo 13 "Sintesi del territorio pordenonese" della Relazione di Piano), sia il compito di tradurre in termini tecnico-urbanistici per ciascun elemento strutturale e per ciascun elemento previsionale che costituiscono i diversi Sistemi considerati i macro obiettivi e le macro strategie di cui sopra, da articolare su due distinti livelli territoriali (riferiti alla scala 1:5.000) tra loro interconnessi:
- "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone;
 - "subcomunale" (Parte Nord, Parte Centrale e Parte Sud) per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun subambito del territorio di Pordenone (scenari progettuali) con recepimento, sempre in chiave tecnico-urbanistica, anche degli eventuali elementi strutturali e delle eventuali previsioni progettuali riportate negli Elaborati CS 21 (Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole) e CS 22 (Sistema ecotecnologico, corridoi e fasce di mitigazione);
- b) assicurare, da un verso, che l'individuazione grafica per ogni Sistema ed Ambito considerato degli elementi strutturali del territorio e delle relative previsioni progettuali raggiunga un grado di definizione commisurato alle previsioni progettuali fondanti del Piano operativo e quindi poter declinare, con sufficiente precisazione, le situazioni finali che s'intendono raggiungere (obiettivi), le modalità e i tempi per farlo (strategie), nonché il relativo grado di coerenza e di invariabilità degli stessi;
- c) assicurare, dall'altro, che le previsioni progettuali fondanti del Piano operativo che dovranno trovare un oggettivo riscontro nel livello strategico in termini di rappresentazione strutturale e di conseguenza un adeguato sostegno

anche in termini di obiettivi e di strategie, con relativo grado di coerenza, riguardino le previsioni più salienti tra quelle individuate nell'assetto azionario, con particolare riferimento ai Sistemi residenziale, produttivo - commerciale, direzionale e delle grandi attrezzature, nonché al Sistema ambientale;

- d) rappresentare anche gli altri elementi previsionali che non sono compresi nel Piano operativo e che non sono espressamente trattati nella Relazione di flessibilità, al fine di poter definire gli obiettivi e soprattutto le strategie (modalità operative) da rispettare nell'eventuale trasferimento di questi elementi nella componente operativa del Piano.

LIVELLO OPERATIVO

Principali elementi di novità del piano operativo

Le principali novità rispetto al Piano vigente riguardano:

- l'introduzione del metodo della perequazione di comparto che consiste nella cessione di aree predefinite per attrezzature e servizi all'interno di comparti di zona C1. Questa modalità è già prevista nel Piano vigente e con il nuovo Piano vengono ridotti a 0,60 mc/mq gli indici delle zone C1 e ricalbrate le relative superfici;
- l'introduzione del metodo della compensazione (di tipo volumetrico) che, invece, avviene tramite la commercializzazione dei crediti o diritti volumetrici e il loro uso in aree diverse rispetto a quelle che li hanno generati.
Le aree o le azioni che generano crediti (partenza) consistono in: cessione al Comune di aree per attrezzature e servizi individuate in apposita tavola; realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio privato e pubblico esistente; trasferimento di diritti volumetrici da terreni localizzati in ambiti inedificabili.
Le aree di utilizzo dei crediti (atterraggio) sono le aree di trasformazione individuate dal Piano nelle zone B/RU, C ed H.
Le aree di trasformazione sono dotate di doppio indice: l'indice massimo che esprime il volume totale realizzabile e l'indice di perequazione che corrisponde alla quota di volume obbligatorio da reperire sul mercato dei diritti volumetrici.
Entro sei mesi dall'approvazione del Piano saranno redatti Regolamenti per individuare la quantità dei diritti volumetrici a disposizione ed i criteri qualitativi dei diritti volumetrici stessi, nonché, a proposito delle aree inedificabili, per individuare le aree di proprietà pubblica idonee per il ricollocamento e le modalità del trasferimento volumetrico e delle permuta dei terreni.
- l'introduzione di criteri prestazionali di tipo ambientale: i piani attuativi delle aree di trasformazione saranno approvati solo se l'intervento proposto è dotato di contenuti prestazionali (ambientali ed energetici) basati sui parametri di cui ad apposita tabella. Il PRPC dovrà conseguire un punteggio di almeno 25 punti se non determina consumo di suolo e di almeno 35 se, invece, determina consumo di suolo. Tali compensazioni sono strettamente correlate con il Rapporto ambientale predisposto per la VAS;
- l'introduzione di elementi legati al riequilibrio ambientale, quali:
 - zona EB, ambiti agricoli di riequilibrio ambientale intorno al centro abitato a nord al posto della zona E5 di interesse agricolo e paesaggistico;
 - zona VP-A, verde privato di valore ambientale in sostituzione di altri verdi anche di standard;
 - ambiti pubblici o privati di tutela dei corridoi ecologici;
 - fascia di mitigazione lungo la SS 13 e ambito di tutela del tracciato della SS 13;
 - connessione ambientale da preservare;
 - ridefinizione del fronte urbano;
 - zona ESTP agricola con possibile riconversione a servizi per il tempo libero (di iniziativa privata), a nord in Comina;
- l'individuazione di altre modifiche:
 - zonizzative: nuova zona Bve residenziale con mantenimento della volumetria esistente; ricalibratura puntuale tramite la riclassificazione di 4 aree in zone H2 o H3, lo stralcio di 3 zone D3 o D2 e di cinque zone C;
 - normative: previsione di usi temporanei nelle zone C e D per il riuso di strutture abbandonate o sottoutilizzate; stralcio della norma generale per le zone C e C1, rimandando alle singole schede; previsione di attuare le zone C inferiori a 4.000 mq senza PRPC; modifica delle funzioni delle zone di archeologia industriale; stralcio dei 10 metri tra pareti finestrate nella zona B0; attuazione ambiti maggiori di 4.000 mq, destinati ad attrezzature e servizi collettivi, con PRPC.

Relazione di flessibilità

La flessibilità cosiddetta operativa è stata strutturata per Sistemi – ambientale, insediativo prevalentemente residenziale, insediativo dei servizi, produttivo commerciale e terziario - all'interno dei quali si ritrovano le zone omogenee individuate nel Piano operativo.

Ora, in base ai contenuti prescritti dall'art. 63 bis, co. 7, lett. b, p.1), della L.R. 5/2007 per la Relazione di flessibilità è necessario operare le seguenti modifiche in ordine ad alcuni dei suoi contenuti, fermo restando che la flessibilità stessa deve riguardare zone (o sub-zone) e destinazioni d'uso già individuate dal Piano operativo.

Riguarda a quest'ultimo aspetto si ritiene sia da precisare a quale zona del PRGC è riferibile la "zona dei corsi d'acqua".

In base a quanto sopra, si ritiene che sia necessario:

- in Zona omogenea E, Flessibilità perimetro di zona, stralciare l'ultimo comma "2,5% Piano struttura", in quanto riferito a previsioni che non sono presenti in zonizzazione e/o normativa;
- in Zone A, in flessibilità normativa delle zone AP, AS e AD, aggiungere nella prima riga, dopo la parola "specificate", quanto segue: "rispetto a quelle già previste nella zona";
- in Zone omogenee B e Zone B/RU, in Flessibilità relativa alle destinazioni d'uso, nella 1a riga sostituire la parola "modificate", con quanto segue: "specificate rispetto a quelle già previste nella zona";
- in Servizi ed attrezzature collettive di interesse comunale, nella 2a riga, sostituire la parola "Sovracomunale" con "Comunale".

A tal fine si solleva la **Riserva n. 2**.

Fabbisogno abitativo ed insediabilità teorica

Il calcolo del fabbisogno è stato formulato sulla base dei dati ISTAT, in particolare quelli relativi al censimento 2011, integrati con alcuni studi e rilevazioni del Comune, nonché dalle risultanze delle analisi effettuate in fase di redazione del Piano.

Analizzando il trend demografico si può notare come la popolazione residente negli ultimi 10 anni rimane pressoché invariata: il numero degli abitanti residenti annui ha variazioni minime che si attestano al massimo sul 2%.

Diverso, invece, il numero di famiglie che tendono costantemente ad aumentare, pur con una progressiva lenta diminuzione del numero di componenti. Infatti la maggior parte delle famiglie esistenti è monocomponente.

Peraltro, analizzando le tipologie edilizie emerge che il sistema delle abitazioni si caratterizza per unità abitative di medio-grandi dimensioni: la maggior parte degli appartamenti esistenti è composta da 5 stanze. E ciò ha portato ad una progressiva diminuzione dell'indice di affollamento: si passa da 0,77 negli anni '70 alla media attuale di 0,51.

Ma, nonostante la diminuzione del numero dei componenti il nucleo familiare, non si sono rilevate significative modificazioni del sistema delle unità abitative, in quanto il sistema costruito è di fatto un sistema rigido, non resiliente rispetto alle modificazioni della capacità insediativa.

<u>fabbisogno pregresso</u>	stanze	abitazioni
non utilizzato per obsolescenza	377	65
abitazioni improprie	119	26
abitazioni utilizzate in zone F del PAUL	1.106	
totale	1.602	

<u>fabbisogno soddisfatto</u>	stanze	abitazioni
edifici non occupati e riutilizzabili	2.335	785

fabbisogno futuro

Viene calcolato in base ad una stima dell'ISTAT sul saldo migratorio e naturale dell'intera provincia di Pordenone per i prossimi 10 anni. Il coefficiente di aumento, valutato anno per anno, è stato applicato alla popolazione residente a Pordenone nel 2014, pari a 51.632, dando una previsione di 52.748 abitanti al 2025.

L'incremento, così calcolato è pari a 1.116 abitanti che equivalgono ad un fabbisogno di 1.395 stanze, calcolato con un indice di affollamento di 0,80.

<u>fabbisogno totale</u>	stanze	abitanti
fabbisogno pregresso	1.602	1.282
fabbisogno soddisfatto	2.335	1.868
fabbisogno futuro	1.395	1.116
totale	662	596

Il calcolo dell'insediabilità teorica massima è stato effettuato distintamente per la città consolidata (zone A e B), per gli ambiti ad attuazione indiretta in corso di realizzazione (zone B/RU e C) e per le zone di espansione e recupero ad attuazione indiretta previste dal Piano (aree di trasformazione delle zone B/RU e C).

I dati sono raccolti per sezione censuaria e comprendono: i residenti, il volume esistente, il volume massimo in base all'indice, le stanze e l'indice di affollamento previsti, nonché gli abitanti previsti. L'indice di affollamento per le zone A e B oscilla tra 0,57 e 0,60, mentre per le zone ad attuazione indiretta (B/RU e C) è stato previsto come indice di occupazione di 0,80.

L'insediabilità massima così calcolata ammonta a 57.425 abitanti, così suddivisa:

52.225 dati dalla città costruita (zone A e B);

2.282 per piani attuativi in corso di realizzazione (zone B/RU e C);

2.918 insediabili nelle aree di trasformazione in previsione (zone B/RU e C).

Rispetto a quanto sopra descritto, vanno svolte alcune considerazioni.

In primo luogo dal confronto tra il fabbisogno totale, per 52.748 abitanti, e l'insediabilità massima, calcolata in 57.425 abitanti, ne emerge che quest'ultima è superiore di 4.677 unità.

Infatti, un fabbisogno così esiguo (596 abitanti) avrebbe potuto benissimo essere soddisfatto all'interno della città costruita (zone A e B), nonché nei piani attuativi in corso di realizzazione. A tal proposito era ragionevole aspettarsi che le aree di trasformazione di previsione fossero state individuate solo nel Piano struttura, per poi essere introdotte in zonizzazione a fronte di un nuovo e motivato fabbisogno.

D'altra parte, va considerato anche che nel calcolo dell'insediabilità teorica – per quanto è dato di capire dalla lettura della relativa Relazione - non si è tenuto conto che, ad esempio nelle zone A e B il volume totale (esistente o dato dall'indice) non è esclusivamente residenziale come indicato, bensì assolve anche ad altre funzioni (commerciali, uffici, studi, ecc).

Altra considerazione riguarda la modalità di calcolo del fabbisogno futuro che discende dalla stima dell'ISTAT sul saldo migratorio e naturale dell'intera Provincia per i prossimi 10 anni.

Nel prendere atto di tale criterio di calcolo si deve tuttavia evidenziare come la scelta di ipotizzare che nei vari anni il numero degli abitanti a Pordenone registrerà lo stesso incremento previsto per l'intera Provincia - nonostante la crisi economica ed occupazionale che specialmente in questo periodo sta significativamente attraversando anche la nostra Regione, ed in particolare il Comune e la Provincia di Pordenone - non sia stata sostenuta da specifiche argomentazioni atte a giustificare tale tendenza della popolazione residente, come peraltro richiesto in proposito nell'art. 4, co.2, p.3), lett. b) del DPG R 126/1995.

Inoltre, sarebbe stato utile indagare nello specifico la tipologia delle nuove iscrizioni riuscendo a risalire ai Comuni di provenienza degli iscritti e di destinazione dei cancellati e delle relative fasce di età per poter meglio comprendere l'identità dei residenti e la loro stabilità nel tempo.

Pur tuttavia, va considerato che nel presente Piano non sono state individuate, rispetto allo strumento urbanistico vigente, né nuove zone residenziali, né di completamento e né di espansione, anzi sono state stralciate alcune zone C e di quelle riconfermate ad una buona percentuale è stato ridotto l'indice di edificabilità.

Ferme restando, dunque, le considerazioni su esposte, non si ritiene di formulare riserve.

Aree per servizi ed attrezzature collettive (standard)

In primo luogo va precisato che al presente Piano non è stato attribuito il compito, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 5/2007, di effettuare la ricognizione e reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio e procedurali in quanto nel comune di Pordenone i vincoli risultano efficaci stante l'entrata in vigore il 17/3/2011 della variante n. 77.

Fatta questa necessaria premessa, si esaminano nel merito le previsioni del Piano relative a questo settore.

Il presente strumento urbanistico ha operato una ricognizione delle aree per servizi ed attrezzature collettive sia di interesse sovracomunale che comunale.

All'interno del Piano (zonizzazione e normativa) i servizi e le attrezzature collettive afferenti i livelli sovracomunale e comunale, sono state individuate separatamente nelle diverse categorie previste dalla normativa regionale (DPGR n. 126/1995 - Revisione degli standard urbanistici regionali).

Per alcune di queste categorie, sia di interesse sovracomunale che comunale, la normativa del Piano prevede che, oltre alle localizzazioni di cui alla zonizzazione, tali servizi ed attrezzature collettive siano a libera localizzazione in diverse zone omogenee (A, B, C, D, H ed I) a seconda della categoria stessa. Parimenti nelle diverse zone omogenee interessate è stata prevista la possibilità di attuare servizi ed attrezzature collettive. Inoltre, nelle norme di diverse categorie di servizi, si indica che l'attuazione può essere sia pubblica che privata.

Peraltro, a proposito della dotazione per standard delle diverse tipologie per servizi ed attrezzature collettive di interesse comunale, si è riscontrato sia uno squilibrio tra la dotazione minima prescritta in base alla CIT (1.607.900 mq) e la previsione complessiva del Piano (2.515.795 mq), che tra quest'ultima e le aree per servizi ed attrezzature collettive già attuate (2.313.801 mq). A ciò si aggiunge il fatto che, delle superfici previste complessivamente dal Piano, 176.051 mq risultano ancora da acquisire.

A quanto sopra va aggiunta la dotazione di servizi ed attrezzature collettive di interesse sovracomunale che, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n. 126/1995, non sono relazionabili alla capacità insediativa teorica, quindi non possiedono uno

standard quantitativo, "ma la cui presenza è necessaria in relazione ad una logica di organizzazione della gerarchia urbana e delle reti di mobilità".

D'altra parte, la delibera di adozione del presente Piano, nel riportare il contenuto dell'art. 23 della L.R. 5/2007, co. 1 e 2, precisa che "per ovviare parzialmente a queste problematiche" (la decadenza dei vincoli dopo cinque anni) "il nuovo PRGC prevede, come criterio principale per l'acquisizione delle aree a servizi pubblici l'utilizzo della perequazione, come previsto al Capo V (artt. 31 e seguenti) e dallo stesso art. 23, co. 4, della L.R. 5/2007."

Infatti il Piano prevede che tramite la perequazione di comparto applicata alle aree di trasformazione C1 vengano cedute al Comune aree per servizi ed attrezzature collettive pari a 27.431 mq, e che, invece, per l'istituto della commercializzazione dei crediti ne vengano cedute 117.577 mq.

Ciò sta a significare che la maggior parte (145.000 mq rispetto a 176.051 mq) delle aree per servizi ed attrezzature collettive che il Comune deve ancora acquisire non sono preordinate all'esproprio e quindi, secondo l'interpretazione del Comune non decade il loro vincolo trascorsi cinque anni dalla sua apposizione.

Dall'analisi di quanto sopra descritto emerge la necessità di chiarire il diverso significato da attribuire alle aree per servizi ed attrezzature collettive deputate alla dotazione di "standard" ed a quelle che, invece, si possono definire come "extrastandard".

Nella fattispecie la casistica che si può riconoscere è duplice: da un lato se un'area per attrezzature collettive e servizi è considerata standard, può essere soggetta ad esproprio e il relativo vincolo è soggetto a decadenza trascorsi cinque anni dalla sua apposizione; dall'altro se un'area per attrezzature collettive e servizi è classificata extra-standard può essere realizzata solo dal privato, non è preordinata all'esproprio per cui non è soggetta ad alcun tipo di vincolo.

Si ricorda che nel primo caso, secondo la sentenza n. 179/1999 della Corte Costituzionale, il privato può richiedere un indennizzo una volta decorsi cinque anni dall'apposizione del vincolo, qualora lo stesso risulti motivatamente reiterato. Inoltre, una volta decaduti i vincoli, in attesa della ricognizione ed eventuale reiterazione, la normativa regionale (L.R. 52/1999, art. 37, e L.R. 5/2007, art. 23) stabilisce "ammissibile la realizzazione di interventi aventi destinazioni d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq e per le attività produttive un rapporto di copertura pari a un decimo dell'area di proprietà".

Peraltro, si precisa che la succitata sentenza della Corte costituzionale cita una possibile coesistenza sussistente nell'attuazione di queste particolari previsioni degli strumenti urbanistici (servizi ed attrezzature collettive) da parte del Comune e da parte dei privati; coesistenza che, secondo quanto specificato dal Comune di Pordenone nella Delibera di adozione farebbe automaticamente e genericamente venir meno l'obbligo di esproprio e quindi anche di reiterazione ed indennizzo dei relativi vincoli.

Effettivamente la sentenza sottolinea che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo i vincoli che implicano una destinazione realizzabile dall'iniziativa privata o promiscua pubblico-privata che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.

Tuttavia, quanto affermato dalla Corte, può concretizzarsi attraverso il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale nel voler dotare il territorio di determinate attrezzature collettive siano ritenuti attuabili - e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie - anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento.

Si ravvisa pertanto la necessità di sottolineare come questa possibile volontà comunale di politica programmatica debba essere contestualmente suffragata da una adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e quindi da una ponderata giustificazione delle scelte urbanistiche. Tale giustificazione dovrà risultare tanto più dettagliata e concreta se applicata generalmente ed indiscriminatamente a tutte le categorie di servizi previste in un determinato Comune e a prescindere da una effettiva dimostrazione della volontà dei soggetti titolari dei beni interessati di voler effettivamente attuare questi particolari contenuti progettuali in un libero regime di economia di mercato, similmente alle altre previsioni insediative delineate dallo strumento urbanistico comunale.

Ora, ferma restando la necessità che le aree per servizi ed attrezzature collettive concorrenti al raggiungimento della dotazione minima di standard devono essere ad attuazione pubblica, perchè solo così può essere garantita un'attuazione certa dotata di specifiche caratteristiche prestazionali relazionate alla tipologia funzionale ed alla gerarchia urbana del Comune, e considerando che in comune di Pordenone le aree per servizi ed attrezzature collettive già acquisite raggiungono abbondantemente lo standard minimo prescritto dalla legge per le diverse categorie, si ritiene che le stesse, pur mantenendo la stessa classificazione, siano da suddividere in due categorie:

- aree per servizi ed attrezzature collettive che sono considerate standard e che pertanto saranno preordinate ad esproprio e ad attuazione pubblica anche se la loro attuazione può essere demandata ai privati attraverso forme di convenzione;

- aree per servizi ed attrezzature collettive denominate “extrastandard”, non saranno preordinate ad esproprio nè ad alcun tipo di vincolo, inquanto ad attuazione privata. Tra queste sono da comprendere quelle afferenti la perequazione interna ai comparti di zona C1 e quelle riguardanti l'istituto della commercializzazione dei crediti.

Conseguentemente va eliminata dalla normativa, sia da quella delle aree per servizi ed attrezzature collettive che da quella delle altre zone omogenee, la possibilità della libera localizzazione di aree per servizi ed attrezzature collettive in altre zone omogenee (A, B, C, D, H ed I), inquanto le aree stesse sono quelle già individuate in zonizzazione.

A tal fine si solleva la **Riserva n. 3**.

Aree edificate ed urbanizzate

Il DPGR n. 0126/Pres del 20/4/1995 “Revisione degli standard urbanistici regionali”, all'art. 5, prevede che venga elaborata una Planimetria raffigurante uno stato di fatto dell'intero territorio comunale con individuate “le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

- si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;
- si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:
 - a) essere formate da agglomerati compatti, contigui e consolidati di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;
 - b) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognature e dell'approvvigionamento idrico ...;
 - c) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive di urbanizzazione secondaria;
- sulla predetta planimetria il Comune rappresenta anche le reti dell'urbanizzazione primaria esistenti alla stessa data e le relative aree completamente o incompletamente servite e le opere di urbanizzazione secondaria esistenti...”

Tale elaborato ha, tra l'altro, il compito di indirizzare il riconoscimento delle zone residenziali di completamento B tramite il criterio dell'assetto urbanistico degli insediamenti. Ciò facendo integra e completa il concetto della copertura della superficie fondiaria prescritto nell'art. 35 delle NTA del PURG.

Inoltre, l'elaborato stesso è funzionale all'applicazione della recente L.R. 21/2015 in ordine alle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale ed inerenti l'attuazione della flessibilità cosiddetta “operativa”.

Ciò posto, si deve rilevare che il Piano adottato è sprovvisto di una tavola con i contenuti sopra descritti, infatti si è rinvenuto solo l'elaborato CS 09c “Tavola dei servizi eco sistemici” nel quale sono rappresentate “Aree urbanizzate” comprendenti tutte le destinazioni d'uso, oltre a quelle residenziali.

In definitiva, si ritiene di dover sollevare la **Riserva n. 4** affinché l'Amministrazione comunale predisponga un elaborato raffigurante le aree edificate e le aree urbanizzate con i contenuti richiesti del sopra citato DPGR 126/1995.

Parere geologico

Si rileva che la seconda prescrizione formulata dal Servizio geologico in merito al presente Piano non è stata precisamente recepita nell'art. 140 delle NdA dello strumento urbanistico.

Pertanto, si ritiene di dover sollevare la **Riserva n. 5** affinché l'Amministrazione comunale introduca l'intera prescrizione nelle norme di attuazione.

Vincoli di cui al Dlgs 42/2004

Il nuovo Piano ha tra i suoi obiettivi: “la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse ... paesistico e ambientale” (art. 63bis, co.2, lett.a) della L.R. 5/2007) e deve contenere “la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali ... paesistiche con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate” (art. 63bis, co.3, lett.c della L.R. 5/2007).

Per quanto concerne i beni paesaggistici il Piano ha individuato gli stessi nella tavola CS 11 – Carta dei vincoli e ha predisposto il relativo articolo nelle NdA.

Nella Tavola di cui sopra sono rappresentati i corsi d'acqua con le fasce di rispetto di 150 m, i laghi con le fasce di rispetto di 300 m e gli ambiti del Parco ex Querini e del Centro storico ambedue vincolati ai sensi della ex L. 1497/1939; mentre nel relativo articolo sono elencate genericamente le tipologie di alcuni vincoli – corsi d'acqua e laghi con relative fasce di rispetto, aree boscate – e nello specifico il Parco ex Querini e il Centro storico ambedue come vincolati ai sensi della ex L. 1497/1939, l'area archeologica “Villa Romana di Torre”.

Inoltre, tale articolo non contiene disposizioni atte alla tutela e alla salvaguardia dei beni vincolati.

Si ritiene, pertanto, di dover sollevare la **Riserva n. 6** affinché l'Amministrazione comunale:

- renda coerenti i due elaborati, tavola CS 11 e articolo relativo ai vincoli (n. 127), per quanto concerne l'individuazione e l'elencazione dei beni vincolati

- integri l'articolo di cui sopra con una specifica norma atta a garantire la tutela e la valorizzazione dei beni vincolati. Dovrà essere predisposta una norma "ad hoc" anche per le aree vincolate ai sensi della ex L. 1497/1939. Inoltre, la norma di cui sopra dovrà contenere un apposito comma atto a specificare che il vincolo paesaggistico, con le dimensioni di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, opera indipendentemente dalle delimitazioni indicate nella tavola CS 11 – Carta dei vincoli, che per ciò stesso si ritengono puramente indicative. Nel caso in cui tra i beni vincolati si individuino anche aree boscate, si fa presente l'opportunità di evidenziare nella normativa il fatto che, essendo il bosco un'entità dinamica nel tempo, la sua esistenza va verificata sulla base dello stato di fatto e che la sua individuazione cartografica ha puramente valore indicativo.

Crediti edilizi e criteri prestazionali

La tematica più importante su cui si è fondato il presente Piano riguarda particolari modalità di attuazione per le aree di trasformazione.

Queste riguardano: la perequazione di comparto, la compensazione la commercializzazione dei crediti e i criteri prestazionali.

Il Piano individua gli ambiti destinati alla trasformazione con destinazione d'uso prevalente residenziale, commerciale e produttiva.

Tali ambiti di trasformazione, sia su aree libere che su aree già costruite, riguardano le aree individuate in zona:

- B/RU: aree parzialmente o totalmente edificate dove sono previsti interventi di riqualificazione urbana;
- C: aree libere localizzate prevalentemente in zone esterne;
- C1: aree libere dove è prevista la perequazione di comparto;
- H: aree libere a destinazione prevalentemente commerciale;
- D: aree libere a destinazione prevalentemente industriale.

Rispetto allo strumento urbanistico vigente si rileva che le aree ora denominate di trasformazione non sono altro che gli stessi ambiti di zone B, C, C1, H e D già presenti. Anzi, numericamente risultano inferiori, infatti sono stati eliminati cinque ambiti di zona C e tre di zone D2 e D3. Quello che varia, invece, sono gli indici: ad un terzo delle zone C sono stati ridotti e uniformati a 0,80 mc/mq, mentre a tutte le zone C1 sono stati ridotti ed uniformati a 0,60 mc/mq.

Allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi nelle Aree di trasformazione ed assolvere alle prescrizioni del rapporto ambientale il Piano individua criteri prestazionali per la realizzazione di tutti gli interventi, nonchè criteri compensativi che garantiscano la mitigazione degli impatti derivanti dagli interventi stessi.

a) criteri prestazionali

Gli interventi nelle aree di trasformazione sono subordinati alla predisposizione di un piano attuativo. Gli interventi all'interno del piano attuativo dovranno essere progettati sulla base di criteri prestazionali relativi ai contenuti ambientali, prestazionali ed energetici previsti in apposita tabella e dovranno raggiungere un punteggio minimo di 25 punti se riguardano aree che non determinano consumo di suolo e 35 se, invece, determinano consumo di suolo.

Questa nuova modalità di attuazione suscita qualche perplessità, tenuto conto che nella nostra Regione la legislazione non prevede tali modalità attuative.

A tal fine si ricorda che, nel 2008, la Giunta regionale su una previsione simile aveva formulato una riserva vincolante specificando che nella norma adottata *"si rinviene la violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa ed in specie i principi di buon andamento ed imparzialità laddove si impongono, a limitazione dell'attività privata riconosciuta dalla legge, procedure amministrative non previste dalla legge, prive cioè di criteri oggettivi per la loro applicazione. Infine, la norma di piano limita, senza titolo giuridico, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 12/2008 che dà facoltà di predisporre e di presentare al Comune proposte di PRPC, senza altre e ulteriore limitazioni"*.

A questo punto, è necessario aprire un altro scenario che comprenda la VAS. Infatti se la VAS nel caso sopra citato avesse avuto la valenza che le è riconosciuta attualmente, la valutazione avrebbe potuto essere diversa.

Più precisamente la differenza tra il caso citato e la tematica che affronta il presente Piano consiste proprio in questo: recentemente la VAS è riconosciuta ed utilizzata come un processo di costruzione del Piano e delle sue previsioni, mentre negli anni passati la VAS era alla sua prima applicazione, veniva ridotta, nella maggior parte dei casi, alla funzione di giustificare previsioni già formate.

Anche nel Piano in questione il processo di VAS ha accompagnato il Piano stesso dalla predisposizione delle Direttive comunali e dalla conseguente formulazione dei primi obiettivi e delle prime azioni strategiche.

Quindi, si ritiene, proprio per come si è svolto il processo di VAS e per la funzione che ha avuto nella costruzione del presente Piano, che sia il Rapporto ambientale a dar maggiore sostanza e motivazione rispetto a quanto già riportato nell'introduzione dei criteri prestazionali. Infatti, è proprio il processo di VAS, con il suo Rapporto ambientale, che può esplicitare e rendere evidente la necessità di aggiungere alle usuali modalità realizzative e costruttive altre specifiche prestazioni allo scopo di mitigare e compensare gli impatti che potrebbero derivare dagli interventi nel loro complesso. Alla luce di quanto sopra, si solleva la **Riserva n. 7a**.

b) compensazione

Le aree di trasformazione – di cui alle zone omogenee B/RU, C e H – oltre ai criteri prestazionali, per essere attuate dovranno utilizzare il metodo della compensazione che si realizza come segue.

Le aree di trasformazione sono dotate di un doppio indice: l'indice territoriale massimo che esprime il volume totale realizzabile e l'indice di perequazione, quota di volume obbligatorio da reperire sul "mercato dei diritti volumetrici". Tale indice di perequazione varia da circa il 20% per le zone C, al 10% per le zone B/RU.

I diritti volumetrici derivano:

- dalla cessione di aree per servizi pubblici (individuate nella tavola CO 3);
- da interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici e privati;
- dalla cessione al Comune delle aree dichiarate inedificabili dal parere geologico per liquefacibilità.

La quantità di crediti volumetrici necessari per attuare tutte le aree di trasformazione risulta pari a circa 60.000 mc. Di questi 40.000 mc sono ascrivibili alla cessione di aree per servizi pubblici, gli altri 20.000 mc sono da reperirsi tramite la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati esistenti, nonché dalla cessione delle aree inedificabili per liquefacibilità.

Uno specifico Regolamento, da approvarsi entro sei mesi dall'approvazione del piano, dovrà stabilire la quantità dei diritti volumetrici a disposizione e i criteri qualitativi dei diritti volumetrici stessi, nonché, per le aree inedificabili, le modalità del trasferimento volumetrico e della permuta dei terreni.

Dall'esame di quanto sopra, si pongono tre questioni fondamentali su cui è necessario soffermarsi:

1. Commercio dei diritti volumetrici;
2. Obbligo di acquisire i crediti volumetrici;
3. Regolamento comunale di attuazione.

A proposito del primo punto si prende atto che in base ad un parere reso in proposito in data 23/3/2015 dall'Avvocatura regionale, il commercio dei diritti volumetrici è ritenuto ammissibile a prescindere da una sua precisa e completa definizione, a livello regionale, della materia.

Relativamente alla seconda questione, si esprime quanto segue.

Preliminarmente si osserva che la riserva di legge posta dall'articolo 42 della Costituzione (ndr: "*La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti*"), comporta la necessaria previsione legislativa degli istituti che incidono sul godimento e sui limiti connessi al diritto di proprietà: ne deriva che il fondamento giuridico di un meccanismo finalizzato alla limitazione del diritto di agire su un immobile di proprietà, deve necessariamente trovar fondamento in una previsione avente forza di legge.

In relazione a tale argomentazione, si osserva che i contenuti conformativi dell'articolo 53 delle NtA non risultano supportati da alcuna disposizione vigente inclusa nel quadro legislativo regionale di settore, atteso che non è dato rinvenire alcun fondamento giuridico idoneo a supportarne la legittimità nelle vigenti disposizioni contenute nella L.R. 5/2007 (e relativo Regolamento di attuazione, emanato con DPR. 086/2008) e nella L.R. 12/2008, articoli 3 e 4.

L'assoggettamento degli interventi di trasformazione previsti su aree libere, oltre che al vincolo procedurale ordinariamente rimesso all'autonomia decisoria del Comune proponente nell'ambito della propria funzione di governo del territorio, anche alla previa acquisizione della quota di volume urbanistico da reperire sul mercato dei diritti volumetrici palesa elementi di contrasto con la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 63 bis, comma 6, e 25 della L.R. 5/2007 in punto di Piani attuativi comunali, nonché con quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della L.R. 12/2008, recanti la disciplina dei Piani regolatori particolareggiati di iniziativa, rispettivamente pubblica e privata.

Si osserva altresì che tale procedimento, di natura non incentivante bensì cogente e condizionante la realizzazione degli interventi nell'area, demanda l'acquisizione di una parte delle condizioni autorizzative alle logiche del mercato, anche tra privati: in ragione di un tanto, non pare idoneo a garantire quella certezza del diritto e imparzialità, presupposti imprescindibili della disciplina urbanistica, che devono invece fondare i rapporti tra pubblico e privato.

In altre parole, l'eccessiva aleatorietà in relazione all'acquisizione di una "*conditio sine qua non*" per la legittimazione ad intervenire risulta eccessiva e non collegata a presupposti normativi vigenti.

Inoltre, il rapporto insito nella strumentazione attuativa risulta sempre di natura bilaterale, venendo in essere una contrattazione diretta – ai fini dell'adempimento del vincolo procedurale e conseguente venir in essere della piena legittimazione ad intervenire – tra Ente locale e soggetto interveniente che propone lo strumento attuativo.

Analogamente dispongono i citati articoli 3 e 4 della L.R. 12/2008, i quali prescrivono la necessaria stipula di una "convenzione" regolante i rapporti fra proprietari (*uti singoli* ovvero riuniti in consorzio) e Comune in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in aggiunta, ove necessario (e quindi nel solo caso di una pluralità di proprietari) alla previa costituzione del consorzio basata sul concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle stesse.

Tali risultano le uniche condizioni prescritte dal legislatore regionale per l'attuazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico, potendone conseguire un eccesso di potere laddove le stesse vengano corredate da ulteriori prescrizioni di natura limitativa non previste dal legislatore.

Lo stesso procedimento basato su atti negoziali tra proprietario e Comune regola, altresì, gli istituti compensativi e perequativi disciplinati dal Capo V del Titolo I della L.R. 5/2007, i quali peraltro non prevedono l'istituzione di un mercato sottratto alle logiche dell'interesse pubblico.

Tale margine di incertezza comporta di fatto un affievolimento del diritto reale sull'area in quanto l'assoggettamento della facoltà di intervenire alle logiche del mercato e della contrattazione tra soggetti privati non può essere idoneo a garantire l'interesse pubblico che può essere rinvenuto, invece, nell'apposizione del vincolo procedurale sopra ricordato.

In estrema sintesi, quindi, quanto disposto dalla norma di Piano risulta illegittimo in quanto esorbita le previsioni normative sopra ricordate, che definiscono il quadro urbanistico di riferimento a livello regionale, andando a costituire un *tertiumgenus* nell'ambito degli oneri collegati alla realizzazione di un intervento di trasformazione in aggiunta agli ordinari oneri concessori cd. "ex Bucalossi", attualmente disciplinati dall'articolo 29 L.R. 19/2009 ed imperniati esclusivamente sulla corresponsione di quote per oneri di urbanizzazione da un lato e di parti relative al costo di costruzione dall'altro.

Fermo restando quanto sopra argomentato, una cosa che appare evidente nella costruzione di tutto il "sistema" riguarda l'incongruenza tra la filosofia del Piano – basato sulla rigenerazione del tessuto insediativo esistente e il risparmio del consumo di suolo – è l'aver legato circa i 2/3 dei crediti volumetrici alla cessione di aree per servizi pubblici, demandando al Regolamento la quantificazione dei diritti volumetrici derivanti dalla rigenerazione, nonché i criteri qualitativi dei diritti volumetrici stessi.

Ci si sarebbe aspettati una percentuale inversa, cioè la maggior parte derivante dalla rigenerazione e non dall'acquisizione di aree per servizi pubblici; servizi che, come esplicitato nella precedente riserva n. 3, risultano di gran lunga superiori allo standard prescritto per legge.

Quindi il mercato dei crediti sembra diretto più verso la costruzione di un demanio di aree pubbliche che alla compensazione attuata con la rigenerazione a fronte dell'uso di aree libere.

D'altra parte, il non aver stabilito una percentuale prevalente per i crediti derivanti dalla rigenerazione urbana fa, di fatto, ritenere che la rigenerazione stessa non sia prioritaria, di converso non è nemmeno legittimo che questa prevalenza possa essere attribuita in fase di superamento delle riserve.

I ragionamenti sopra svolti portano a ritenere che non sia possibile, in questa fase, mantenere l'obbligatorietà del reperimento dei crediti volumetrici per raggiungere l'indice massimo.

Si ritiene, infatti, che l'obbligo di cui sopra debba trasformarsi in una "facoltà" e tutto potrebbe essere configurato, in questa fase, come una prima sperimentazione della concreta applicazione dell'Istituto della compensazione ai fini della rigenerazione urbana, sperimentazione da approfondire e poi eventualmente migliorare con successive varianti.

Infine, a proposito del reperimento dei diritti volumetrici tramite cessione al Comune delle aree inedificabili si ritiene che lo stesso sia da eliminare, inquanto questa possibilità ha la funzione di attribuire un indennizzo pubblico per terreni dichiarati inedificabili per sicurezza idrogeologica.

A proposito della terza questione, si rileva che si demanda al Regolamento la disciplina di contenuti squisitamente "urbanistici" che dovrebbero, invece, essere presenti solo nel Piano, proprio per non implementare il grado di discrezionalità del Regolamento stesso.

Infatti, è compito del Piano stabilire da dove derivano i mc 60.000 dei crediti volumetrici, qual'è la quota ascrivibile alla rigenerazione e quale quella derivante dalla cessione di aree per servizi, quali sono le aree o zone omogenee deputate alla rigenerazione e la quantificazione dei crediti rapportati al volume.

E' ancora compito del Piano stabilire che i crediti maturano ad intervento avvenuto ed a riqualificazione energetica certificata e sono utilizzabili solo ad avvenuta trascrizione nel "Registro dei crediti edilizi".

Di converso, compete al Regolamento definire nel dettaglio:

- i requisiti della riqualificazione/rigenerazione energetica;
- il metodo di calcolo della prestazione energetica;
- le modalità di calcolo e di attribuzione dei premi in relazione al miglioramento energetico prodotto;
- le modalità di realizzazione e il funzionamento del "Registro dei crediti edilizi".
- i tempi e le modalità per l'operatività del credito;
- le procedure per la cessione del credito edilizio.

Concludendo, si ritiene che il Comune debba incrementare la normativa sulla scorta di quanto sopra: integrando ed esplicitando le tematiche che si ascrivono al Piano e specificando i compiti da attribuire al Regolamento.

Si ritiene, infine, opportuno che il Comune anticipi la data di approvazione del Regolamento fino a farla coincidere con l'approvazione del Piano per consentire una corretta e completa applicazione e gestione dello strumento urbanistico stesso, nonché per ridurre margini di discrezionalità nella fase transitoria.

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, si solleva la **Riserva n. 7b**.

c) perequazione di comparto

La perequazione di comparto si applica nelle aree di trasformazione C1. Ogni zona C1 comprende al suo interno un'area per servizi ed attrezzature collettive predefinita.

A dette aree è attribuita una capacità volumetrica pari all'indice territoriale massimo consentito all'interno del comparto. Questa capacità volumetrica si traduce in diritti volumetrici a favore dei proprietari delle aree medesime quando vengono cedute al comune. I diritti volumetrici sono utilizzabili esclusivamente all'interno dei comparti.

A proposito di questa fattispecie l'art. 31 della L.R. 5/2007 precisa che *"il comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa ed attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati"*.

Quindi, si solleva la **Riserva n. 7c** affinché nell'art. 52 delle NdA del piano venga introdotto l'obbligo di convenzione allo scopo di disciplinare la transazione tra Comune e privati nell'ambito della trasformazione da capacità volumetrica in diritti volumetrici, nonché la collocazione di tali diritti volumetrici.

Viabilità

Il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità, delle Merci e della Logistica (PRITMML) – approvato con DPR n. 300/2011 del 16/12/2011 ed entrato in vigore il 4/1/2012 (data della pubblicazione del BUR n. 1) – relativamente al settore "Viabilità" del territorio del comune di Pordenone prevede le infrastrutture seguenti:

- rete Autostradale: A28;
- rete Stradale Regionale di primo livello: SS 13, SR 251, SP 35; come nuove opere la Circonvallazione Sud (dalla SS 13 all'Autostrada) e la Circonvallazione Nord (c.d. Gronda Nord);
- Penetrazioni Urbane: SS 13, SC (via Maestra Vecchia), SS 251, SP 7, SP 35. Per Penetrazioni Urbane (art. 5 del PRITMML) si intendono i tratti di strade extraurbane con funzione di penetrazione nei Comuni Capoluogo di Provincia. Con il successivo art. 17 si precisa che ai fini della definizione delle Penetrazioni Urbane individuate, la Regione utilizza l'istituto della Conferenza dei Servizi cui partecipano il Comune Capoluogo ed i Comuni limitrofi interessati.

La misura delle fasce di rispetto (art. 6 del PRITMML) è di 40 m per le viabilità di primo livello, di 30 m per le Penetrazioni Urbane. Le stesse possono essere ridotte della metà fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale.

All'interno dei centri abitati – come definiti dal Nuovo codice della strada – in base al combinato disposto dell'art. 3 del Nuovo codice della strada e degli artt. 5 e 6 del PRITMML le fasce di rispetto non trovano applicazione.

Nel caso in cui si verificassero sovrapposizioni tra viabilità di primo livello e Penetrazioni Urbane, fuori dal centro abitato, si applica la misura più restrittiva (40 m).

Ora, considerato che il Piano all'esame è stato redatto sulla scorta del Piano Regionale delle Viabilità (PRV) e che lo stesso è stato abrogato con l'entrata in vigore del PRITMML, si ritiene necessario che lo strumento urbanistico comunale in esame sia adeguato alle nuove disposizioni.

Conseguentemente si solleva la **Riserva n. 8a** affinché l'Amministrazione comunale, sulla scorta di quanto sopra esposto:

- adegui, in zonizzazione e in normativa, la classificazione delle viabilità e le relative fasce di rispetto;
- adegui la norma relativa al controllo degli accessi al contenuto degli artt. 6, co. 5, e 7, co. 1, lett. g, delle NdA del PRITMML;
- verifichi se il tracciato individuato dal Piano per la Circonvallazione nord (c.d. "Gronda Nord") è adeguato a quello individuato dal PRITMML.

Inoltre, si fa presente che per il presente Piano è stato redatto lo studio "Verifica dell'impatto del Nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale di primo livello"; questo elaborato costituisce, come specificato nella delibera di adozione, parte integrante della componente operativa del Piano stesso. La parte conclusiva di detto studio detta alcuni principi normativi relativi alle tipologie insediative su cui dovrà essere svolta un'attività di controllo sul traffico incrementale, le modalità con cui operare l'analisi viabilistica, nonché il divieto di nuovi accessi sulle strade di primo livello e il miglioramento delle connessioni viabilistiche esistenti.

Sulla scorta di detto studio è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 166 della L.R. 26/2012, il seguente parere del competente Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione: *"le norme del PRGC dovranno contenere l'obbligo di verifica degli impatti sulla rete di primo livello per le previsioni del PRGC che riguardino le aree di trasformabilità del PRGC che hanno influenza sulla rete di primo livello, come puntualmente individuate ed elencate nella "Verifica d'impatto sulla rete stradale di primo livello (doc. all A- codice 06) parte integrante del nuovo PRGC del Comune di Pordenone."*

Ora, considerato che dalla lettura dell'art. 109 (Analisi incrementale del traffico) delle NTA emerge che la prescrizione di cui sopra non è stata recepita in forma completa e che nemmeno i principi normativi contenuti alla fine dello studio di cui sopra si rinvergono in modo chiaro e completo, si solleva la **Riserva n. 8b** affinché l'Amministrazione comunale modifichi l'art. 109 introducendo le risultanze dello studio sulla viabilità che a loro volta dovranno essere messe in coerenza con la prescrizione di cui al parere espresso dal Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione.

Peraltro, a proposito delle fasce di rispetto relative alle altre tipologie di viabilità non individuate dal PRITMML, si fa presente che avendo il PRITMML stesso sostituito il PRV, trovano applicazione le norme del Decreto Ministeriale n. 1404 dell'1/4/1968.

Ciò in forza delle disposizioni transitorie dell'art. 234, co. 5 del Codice della strada da cui si evince che le norme di cui agli artt. 16, 17 e 18 relative alle fasce di rispetto stradale si applicano successivamente alla classificazione delle strade ed inoltre che fino all'attuazione di tale adempimento trovano applicazione le previgenti disposizioni in materia.

Conseguentemente, si ritiene che le misure delle fasce di rispetto afferenti a viabilità diverse da quelle individuate dal PRITMML debbano essere messe in coerenza con quanto prescrive il DM 1404/1968 stesso.

Inoltre, sempre riferendosi a quanto sopra in relazione alla non applicabilità del Codice della strada, si ritiene sia da stralciare dagli artt. 7, punto 26, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 62, 63, 68, 69 il riferimento operato al Codice della strada nel definire il parametro "distanza dalle strade".

A tal fine si solleva la **Riserva n. 8c**.

Zona H1 e per interscambio merci

Il Piano individua la zona H1 per attrezzature commerciali di interesse regionale e per l'interscambio delle merci localizzata nella parte sud del territorio comunale tra la ferrovia e l'autostrada A 28. Sono ammesse le seguenti funzioni: commercio all'ingrosso, trasporto di persone e merci, direzionale, artigianale, servizi ed attrezzature collettive di iniziativa privata, strutture e servizi per il tempo libero, commercio al dettaglio con un massimo di 250 mq di superficie di vendita.

Precedentemente il PRG di adeguamento al PURG approvato nel 1986, prevedeva la zona per attrezzature commerciali di interesse regionale e per l'interscambio delle merci H1 le seguenti funzioni prevalenti: impianti ed attrezzature anonarie, tecnologiche e distributive per grossisti; impianti ed attrezzature per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli; impianti e servizi per attività doganali; impianti ed attrezzature per l'interscambio gomma-ferro delle merci.

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con DPGR 9/12/1988 n. 0530/Pres, ha riconosciuto a quest'ambito una valenza regionale, individuandolo come "Centro merci polifunzionale", ovvero "Centro merci polivalente a servizio dell'area pordenonese". Nell'art. 9 delle relative NdA si precisava che nei Centri merci polifunzionali si svolgono attività di raccolta, manipolazione, consolidamento, smistamento e distribuzione dei carichi; ad esse possono essere associate attività complementari quali stoccaggio e deposito della merce, controllo doganale, rifornimento e manutenzione dei mezzi, servizi per l'autotrasporto e gli spedizionieri.

Il PRITMML oggi vigente individua quest'ambito come "Interporto Centro ingrosso di Pordenone", e lo descrive come segue.

L'Interporto Centro Ingrosso è l'unico Centro logistico e di commercio all'ingrosso attivo in Friuli Venezia Giulia. L'area è accessibile dall'autostrada A 28 e rappresenta un polo in espansione di servizi per le aziende. L'Interporto, in un'area di 737.500 mq, offre servizi logistici in particolare per le aziende operanti con l'estero, accoglie il Centro Intermodale, lo Scalo Merci e gli Uffici Doganali. È dotato di raccordo ferroviario nel quale confluisce la linea "Venezia-Udine" e di autonoma uscita autostradale sulla A 28. La grande viabilità sarà completata con la bretella di collegamento tra l'autostrada A 28 e la SS 13 in fase di progettazione.

Il PRITMML prevede altresì che nell'ambito dell'Interporto si possono individuare le seguenti tipologie di servizi fondamentali:

- centro direzionale;
- circuito doganale;
- centro logistico;
- commercio all'ingrosso;
- officina e servizi per gli operatori del trasporto;
- sedi per operatori spedizionieri del trasporto.

Inoltre è previsto l'avvio dei lavori del Centro intermodale con contestuale trasferimento dello scalo merci di Pordenone all'interno dell'area interportuale, per cui il PRITMML prevede lo sviluppo del piazzale intermodale e la realizzazione del terzo binario di collegamento diretto tra la stazione di Pordenone e l'interporto.

In definitiva, considerato che l'art. 11 delle NdA del PRITMML a proposito dei Nodi della piattaforma logistica regionale precisa che "gli strumenti di pianificazione territoriale sub regionale devono salvaguardare e valorizzare: eventuali ampliamenti delle infrastrutture esistenti e di progetto individuate dal Piano; elementi di connessione tra i sistemi di cui al presente articolo e la rete infrastrutturale stradale e ferroviaria di livello regionale individuata dal Piano", si solleva la **Riserva n. 9** affinché l'Amministrazione comunale adegui la zona H1 alle disposizioni contenute nel PRITMML, con particolare riguardo alle destinazioni d'uso dell'ambito, allo sviluppo del piazzale intermodale ed alla realizzazione del terzo binario di collegamento diretto tra la Stazione Ferroviaria di Pordenone e l'interporto stesso.

Commercio al dettaglio

Nel presente Piano la destinazione d'uso commercio al dettaglio è prevista nelle zone AP, AS, B, D1a, D3, H1, H2, H3, H4, I, P3 nonché nelle aree di trasformazioni afferenti le zone residenziali (B/RU, C, C1), le zone commerciali e di archeologia industriale. Nella maggior parte delle zone o aree è consentita, di fatto, una superficie di vendita superiore a 1.500 mq.

La normativa regionale vigente in materia (art. 15 della L.R. 29/2005 e suo Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 069/Pres del 23/3/2007) prescrive che per l'insediamento di Grandi strutture di vendita – date da un unico esercizio o da un complesso commerciale - il Comune deve preventivamente dotarsi di un piano comunale di settore del commercio.

Il comune di Pordenone è dotato di piano comunale di settore del commercio, approvato il 15/6/2009, ed adeguato alla c.d. Direttiva Bolkenstein tramite la Determinazione n. 3044 del 17/12/2013 del responsabile del settore V Assetto territoriale. Tale piano di settore individua puntualmente le Grandi strutture di vendita, siano esse singole o in complesso commerciale, stabilendo per ciascuna di esse la superficie di vendita massima, suddivisa nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Ora, considerato che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29/2005, sono riconoscibili come Grandi strutture di vendita solo quelle individuate dal piano di settore di cui sopra e che quanto consentito nelle singole zone omogenee o aree di trasformazione da parte del presente strumento urbanistico esubera dalle previsioni del piano di settore stesso, si solleva la **Riserva n. 10** affinché l'Amministrazione comunale:

- stabilisca un limite massimo di 1.500 mq di superficie di vendita in tutte le zone o aree di trasformazione che non rientrano nel piano comunale di settore del commercio;
- adegui la quantità di parcheggi previsti nelle singole zone o aree alla relativa superficie di vendita consentita ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di attuazione della L.R. 29/2005.

Zone D

Il presente piano non ha operato modifiche per quanto riguarda il settore produttivo. Le zone D1, D2 e D3 non sono state incrementate, anzi, rispetto allo strumento urbanistico vigente, ci sono tre unità in meno tra zone D2 e D3.

Per tale fattispecie le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati (Allegato A, punto 6, del PURG, come esplicitato dalla Circolare n. 3/1990) richiedono la verifica della "Compatibilità delle scelte di piano rispetto al contesto ambientale, urbanistico e socio-economico per quanto riguarda la nuova localizzazione e il riconoscimento di attività artigianali-industriali", e precisa che tale verifica debba essere accompagnata dal parere dell'ASS competente per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Ora, considerato che il comune di Pordenone si è adeguato alle indicazioni del PUR con il PRG approvato nel 1986, si ritiene necessario che ora, a distanza di tanti anni, venga operata una ricognizione delle previsioni esistenti ascrivibili alle zone produttive, visto che il Rapporto ambientale non si è incaricato di quest'aspetto.

A tal fine si ritiene di sollevare la **Riserva n. 11**.

Varie

Nell'assetto azzonativo del presente Piano le aree dell'Amministrazione militare sono state comprese nelle zone per attrezzature e servizi pubblici, mentre la norma ad esse afferente è prevista nell'apposito Capo I – Aree speciali. Nel Piano vigente le stesse aree si collocano nella zona "Aree militari" ad esse dedicata.

Pertanto, considerato che le medesime non rientrano, secondo la legislazione regionale vigente, tra le aree per attrezzature e servizi pubblici, si ritiene che siano riclassificate, analogamente al Piano vigente, nella zona "Aree dell'Amministrazione militare", un tanto anche per coerenza con la relativa norma.

A tal fine si ritiene di sollevare la **Riserva n. 12a**.

Nell'art. 76 delle NdA si tratta del Centro merci polifunzionale - T/SM, che poi nelle tavole di zonizzazione, compresa la legenda, non trova riscontro.

Di conseguenza si solleva la **Riserva n. 12b** affinché l'Amministrazione comunale chiarisca e indichi dove è localizzato tale Centro merci polifunzionale.

Considerato inoltre che nella legenda delle tavole di zonizzazione compare il retino della zona P4, mentre nella zonizzazione stessa e nelle norme non si trova riscontro, si ritiene che sia da stralciare anche dalla legenda, in quanto zona non più presente nel Piano.

A tal fine si solleva la **Riserva n. 12c**

Rilevato, infine, che nell'art. 44 delle NdA si precisa che la zona I viene suddivisa in quattro ambiti attuativi e che in zonizzazione non si rinviene tale suddivisione, si solleva la **Riserva n. 12d** affinché venga individuata la suddivisione in quattro ambiti nella zonizzazione.

Considerato che nella tavola dei vincoli è stato individuato l'Ambito interessato dalla verifica degli ostacoli legato alla presenza dell'aviosuperficie sita in comune di S. Quirino, si ritiene che tale perimetro debba essere introdotto nelle tavole di zonizzazione e per lo stesso sia da predisporre apposita norma che precisi gli eventuali vincoli posti all'uso del territorio. A tal fine si solleva la **Riserva n. 12e**.

Apparato normativo tecnico di attuazione

L'impianto normativo prefigurato ha una sua strutturalità che appare condivisibile e in linea con l'impostazione tecnico-disciplinare che contraddistingue il percorso di formazione del Piano anche se, per alcune parti, sono state riproposte norme vigenti, poichè ritenute comunque coerenti con gli obiettivi individuati. Tale impianto comprende anche le Schede normative degli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, elaborati: CO A2a e CO A2b.

Ciò nonostante, si ravvisa comunque la necessità di formulare la **Riserva n. 13** al fine di rendere alcuni contenuti delle norme stesse, non oggetto di precedenti trattazioni nel presente documento, più aderenti con i vari livelli della pianificazione e della legislazione sovraordinata e di settore o per assicurare la certa applicazione del nuovo strumento urbanistico.

- Nell'art. 1 Finalità, stralciare dalla 2a e 3a riga, quanto segue: "provvede alla revisione dei vincoli urbanistici giunti a scadenza", inquanto il presente PRGC non può essere considerato di revisione e reiterazione dei vincoli, come, peraltro, già sopra specificato.
- Nell'art. 6 Variazione delle destinazioni d'uso, stralciare il punto 2, inquanto la L.R. 19/2009 non prevede la comunicazione al Comune in caso di cambio di destinazione d'uso senza opere.
- Nell'art. 7 Parametri urbanistici ed edilizi: adeguare le definizioni di cui ai punti 1, 2, 3 alle corrispondenti contenute nell'art. 32 delle NdA del PUR; adeguare le definizioni di cui ai punti 9, 10, 12, 14, 16 e 21 alle corrispondenti del Codice dell'edilizia (L.R. 19/2009) e del suo Regolamento di attuazione; stralciare le definizioni di cui ai punti 11, 24c e 26. Un tanto visto la normativa regionale di cui sopra non consente definizioni personalizzate.
- Nell'art. 9 Attuazione indiretta, stralciare il punto 3 che tratta di flessibilità del perimetro dei PAC. Tale contenuto potrà essere riproposto, eventualmente, nella Relazione di flessibilità. Nella stessa dovrà essere rapportato con le flessibilità delle diverse zone omogenee, tenendo conto che la flessibilità di ogni zona omogenea – ai sensi dell'art. 63 bis, comma 7 lett. b), della L.R. 5/2007 – non può superare il 10% di aree destinate alle funzioni di piano.
- Nell'art. 13 Usi temporanei, si prevede che nelle zone C e D possano essere autorizzati usi temporanei per utilizzare spazi ed edifici altrimenti inutilizzati. Considerato che l'art. 20 della L.R. 19/2009 norma la fattispecie in questione, si ritiene che la norma adottata sia da mettere in coerenza con la disposizione regionale.
- Negli artt. 15 Zona AP – Centro storico primario e 16 Zona AS – Di pregio storico-ambientale si ritiene siano da specificare gli interventi edilizi ammessi e che gli stessi non sia da demandare al piano attuativo. Infatti a tal proposito la normativa urbanistica regionale vigente (PUR), all'art. 34 precisa che "i piani di grado subordinato dovranno prevedere, con l'osservanza dei criteri metodologici di cui al successivo Allegato A una classificazione delle aree e degli immobili compresi nella zona", viene inoltre precisato che a ciascuna sottozona corrisponde un determinato intervento. Ci saranno le sottozone dove l'intervento ammesso è solo il restauro, e così via. Ciò sta a significare che è compito del PRGC stabilire, in base allo stato di fatto ed ai relativi vincoli, stabilire la tipologia di intervento consentita per ciascuna sottozona, edificata o meno. E a maggior ragione a Pordenone dove il PUR individua un centro storico primario, vincolato anche dalla ex L. 1497/39. Allo strumento attuativo rimane il compito di meglio dettagliare quanto già stabilito dal PRGC.
- Nell'art. 18 Zona ARC – Archeologica, si ritiene siano da individuare gli indici e i parametri necessari per realizzare i servizi e le attrezzature collettive previsti, inquanto è compito del PRGC stabilire le quantità e la relativa compatibilità di quanto si intende consentire nella zona stessa.
- Nell'art. 21 Zona B – Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione diretta, stralciare la lettera b) del punto 2 Modalità di attuazione, inquanto l'art. 63 bis, comma 6, della L.R. 5/2007 prevede che "lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di PRPC". Inoltre, si ritiene che sia uno dei compiti del PRGC, e non del piano attuativo, stabilire i parametri urbanistici ed edilizi.
- Nell'art. 22 Zone B0 – Ambiti residenziali di interesse morfotipologico, nel punto 2 Destinazioni d'uso, nella lettera a), aggiungere, dopo la parola "uso", quanto segue: "tra quelle di cui al precedente art. 21, punto 3".

- Nell'art. 25 Zona B.1.5 – Residenziali a moderata intensità, nel punto 2 Parametri edificatori, nella 1a riga della lett. b), sostituire il simbolo "(A)" con "(a)", per adeguamento con le tavole di zonizzazione.
- Nell'art. 31 Zona C – Zona di espansione residenziale, si ritiene sia da aggiungere una norma quadro, al pari dello strumento urbanistico vigente, che fornisca i parametri urbanistici ed edilizi e quant'altro. Un tanto per consentire varianti ai PRPC delle diverse zone. Analogamente, sarà da predisporre una norma anche per le zone C1.
- Nell'art. 32 Zona D1 – Zona industriale di interesse regionale ad attuazione indiretta, è necessario indicare la misura dei parametri relativi alle distanze dai confini e dalle strade, inquanto si ritiene che sia uno dei compiti del PRGC, e non del piano attuativo, stabilire i parametri urbanistici ed edilizi.
- Negli articoli 32, 33, 35 e 36 delle zone produttive D1, D1a, D2 e D3 sono consentite destinazioni d'uso – quali: direzionale, trasporto di persone e merci, commerciale all'ingrosso, servizi ed attrezzature collettive – che non sono relazionate con le attività insediate come prescrive la normativa regionale vigente in materia. Infatti l'art. 37 delle NdA del PUR prescrive che *"sono consentite le attività produttive ... nonchè le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti ...potrà consentirsi altresì la realizzazione ... di edifici per la commercializzazione dei prodotti di tali attività ..."*. Si ritiene, pertanto, che le destinazioni d'uso delle zone produttive siano adeguate a quelle prescritte dal PUR. D'altra parte l'art. 61, comma 2 bis, della L.R. 19/2009 prevede che *"lo strumento urbanistico ... possono prevedere specificazioni e integrazioni ... alle categorie generali delle destinazioni d'uso ... al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico ..."*. Tale possibilità di deroga è già stata prevista dall'art. 5, punto 3. Ciò posto si precisa che quanto previsto dall'art. 61 sopra citato fornisca solo una possibilità di deroga e che sia in ogni caso da contemperare con le destinazioni d'uso previste dall'art. 37 delle NdA del PUR.
- Nell'art. 34 Zone multiservizi in ambito D1a (ex PIP sud), specificare a quali servizi ci si riferisce e dove sono localizzati.
- Nell'art. 35 Zona D2 – Zona degli insediamenti industriali e artigianali di interesse comunale o comprensoriale, mettere in coerenza i punti 11, 12, 13 e 14, nei quali si forniscono indici e prescrizioni per il PAC n. 50 con quanto contenuto nella scheda, di cui all'elaborato CO A2b, afferente lo stesso PAC.
- Nell'art. 36 Zona D3 – Zona degli insediamenti industriali e artigianali esistenti, nel punto 5 Parcheggi stanziali e di relazione, nella lettera c), aggiungere dopo la parola "addetti", quanto segue: *"con un minimo di un posto macchina"*.
- Nell'art. 39 Zona H2 - Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale, ambito "Parco commerciale": dal punto 1 Premessa, stralciare la lettera a), inquanto la L.R. 29/2005 come adeguata alla c.d. Direttiva Bolkenstein non prevede più il Piano regionale per la grande distribuzione per l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq; nel punto 11 Distanze dalle strade, aggiungere dopo la parola "grafici", quanto segue: *"e normativi"*. Si ritiene, inoltre, siano da mettere in coerenza le tipologie di destinazioni d'uso, di cui al punto 3, con quelle richiamate al successivo punto 5 per individuare le quantità di aree per parcheggio afferenti ad ognuna.
- Nell'art. 43 Zona H4 – Zona per attrezzature e servizi extracommerciali, si ritiene sia da sostituire il testo adottato con quello vigente, inquanto nel testo adottato si fa riferimento ad altre zone (P3).
- Nell'art. 44 Zona I – Zona per insediamenti direzionali destinazioni d'uso, sono consentite destinazioni d'uso – quali: commercio al dettaglio, residenza e servizi ed attrezzature collettive – che si pongono in contrasto con l'art. 42 delle NdA del PUR che prescrive per questa zona *"l'insediamento di attrezzature edilizie connesse con le attività direzionali"*. Ora, riprendendo le stesse argomentazioni già svolte per la precedente riserva riguardante le zone produttive, si ritiene che le destinazioni d'uso previste per la zona I debbono essere messe in coerenza con l'articolo sopra riportato del PUR.
- Nell'art. 47 Zona P3 – Zona per impianti ricettivi, si ritiene sia da precisare: dove si trova in zonizzazione la zona P3 relativa a Villa Tinti e quali sono i limiti relativi alla destinazione d'uso residenziale.
- Nell'art. 48, stralciare dal titolo "Zona C", inquanto le aree di trasformazione sono localizzate, oltre che nelle zone C, anche nelle zone B/RU, C1, H e D.
- Nell'art. 49: stralciare dal titolo "di concorsualità", inquanto nella norma non si rinviene tale metodologia; stralciare l'intero punto 2, inquanto doppiato del 3.
- Nell'art. 50 – Prescrizione per gli interventi negli ambiti di trasformazione. Schede normative, nel punto 5 è previsto che le aree di trasformazione in zona C, con una superficie inferiore a 4.000 mq, si attuino senza predisporre il piano attuativo ma attraverso un permesso di costruire convenzionato, utilizzando la scheda prevista dal piano. Ora,

considerato che l'art. 36 delle NdA del PUR prevede che nella zona C *"i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati"*, si ritiene che le zone C con superficie inferiore a 4.000 mq siano riclassificate in una zona B particolare, nella quale l'attuazione avvenga attraverso un permesso di costruire convenzionato, utilizzando la scheda prevista dal piano. Inoltre, nei punti 7, 8 e 9 sono da citare le leggi o i regolamenti di riferimento rispettivamente: all'identificazione del reticolo idrografico, alla classificazione acustica, agli accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio dell'acqua potabile e al contenimento del consumo delle risorse idriche.

- Nell'art. 51 – Perequazione e compensazione: nella 1a riga del punto 1, sostituire le parole "all'art. 2 comma 1 punto o), p)", con quanto segue: *"agli artt. 31 e 32"*; nell'ultima riga del punto 3, sostituire il numero "52", con "53". Inoltre, si ritiene che nel punto 2 sia da specificare dove è individuato in zonizzazione il "Tessuto Urbano Consolidato" e sia poi da mettere in coerenza tale elemento con le aree della rigenerazione urbana indicate nel piano struttura.
- Nell'art. 52 – Applicazione della perequazione di comparto, sostituire nell'ultima riga del punto 1, la parola "POC" con "PRGC", inquanto nel resto della normativa ci si riferisce al PRGC.
- Nell'art. 53 – Applicazione della compensazione per la rigenerazione urbana e la qualità ambientale, aggiungere nella 1a riga del punto 4, dopo la parola "previsione", quanto segue: *"esterne ai comparti e/o alle aree di trasformazione"*, per maggior chiarezza della norma tenuto conto che ci sono le aree per servizi interne ai comparti di zona C1.
- Nell'art. 54 Mantenimento dei diritti volumetrici nelle aree sottoposte a perequazione, si ritiene che la funzione "usi temporanei" sia da mettere in coerenza con quanto prescritto dall'art. 20 della L.R. 19/2009.
- Nell'art. 56 – Riqualficazione di spazi urbani residuali, nell'ultima riga del punto 3, sostituire "CA", con "CO".
- Nell'art. 60 Zone agricole E, nel punto 7 Interventi sul territorio, aggiungere alla fine della lettera h), quanto segue: *"limitatamente alla destinazione d'uso agrituristica"*. Un tanto considerato che l'art. 38 delle NdA del PUR non prevede tali funzioni nelle zone agricole.
- Nell'art. 62 Zona E5 – Zona di preminente valore ambientale, nel punto 7 Distanze dai confini, aggiungere nella 1a riga della lettera a), dopo la parola "confinante", quanto segue: *"con zone diverse dalla"*. Inoltre, si ritiene che nelle tavole di zonizzazione sia riportato il perimetro del vincolo speciale per la chiesa di S. Leonardo e che ciò sia specificato nel punto 10, ultimo comma.
- Nell'art. 64 – EB ambiti agricoli di riequilibrio ambientale, sostituire la nomenclatura degli ambiti agricoli con "Zona E4.1", inquanto la norma a cui si fa riferimento è quella della zona E4, ma soprattutto perchè il PUR tra le diverse zone agricole non contempla una zona "EB".
- Nell'art. 65 Parco urbano comprensoriale – R/PC, si ritiene sia da stralciare la destinazione d'uso residenziale, inquanto ci verificherebbe un incremento che non è stato preso in considerazione e valutata nel calcolo della CIT del piano.
- Nell'art. 66 – ESTP zona agricola con possibile riconversione a servizi per il tempo libero di iniziativa privata, si ritiene che sia da modificare la denominazione della zona escludendo dalla sua formulazione ogni riferimento alla zona agricola. Un tanto considerato che l'art. 38 delle NdA del PUR non prevede tali funzioni nelle zone agricole.
- Nell'art. 71 – Prescrizioni ed indirizzi per gli elementi appartenenti alla rete ecologica comunale, si è rilevato che il punto 5 Ambiti di mitigazione non è concluso. Si ritiene, pertanto, necessario sia da introdurre la parte restante dell'articolo.
- Nell'art. 90 Servizi ed impianti tecnologici, sono individuati con la denominazione LI attrezzature ed impianti per la lavorazione, lo stoccaggio e il deposito di materiali inerti. Ora, considerato che tali destinazioni d'uso si configurano come attività produttive vere e proprie e non per servizi, si chiede di dar conto della motivazione, ancorchè vigenti, sulla loro collocazione tra i servizi e gli impianti tecnologici.
- Nell'art. 119 Ambiti privati di tutela dei corridoi ecologici, si prevedono particolari limitazioni per l'edificazione privata. Ora, considerato che la previsione dei corridoi ecologici deve discendere da previsioni strutturali che abbiano un senso compiuto e che l'art. 63 bis, co. 4, della L.R. 5/2007 specifica che si possono introdurre vincoli di inedificabilità unicamente a fronte di vincoli stabiliti da normative sovraordinate, si ritiene che la previsione stessa sia da ricalibrare in tal senso.
- Nell'art. 121 Connessione ambientale da preservare, nella 2a riga del punto 1, sostituire la parola "perdi", con "verdi".

- Nell'art. 122 Ambito di tutela del tracciato della Pontebbana, in relazione al punto 2, si ritiene debbano essere indicate: per la lettera c), che fornisce criteri prestazionali obbligatori per l'edificazione delle zone B, maggiori giustificazioni sotto il profilo igienico-sanitario, mentre per la lettera d) specificazioni inerenti i criteri di mitigazione per ridurre gli impatti degli interventi afferenti le zone H2, H3 e D3.
- Nell'art. 127 – Beni soggetti alla tutela del Dlgs 42/2004: integrare il comma 5 con l'elenco degli altri beni oggetto di vincolo ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004 e sostituire nell'ultima riga le parole “settanta anni” con quanto segue: *“cinquanta anni e sia opera di autore non più vivente”*. Inoltre, si ritiene sia da precisare a quali ambiti e a quali elaborati allegati al PRGC si faccia riferimento nel comma 6.

Negli elaborati CO A2a e CO A2b contenenti “Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa”, si ritiene che, per consentire una corretta ed univoca gestione:

- sia da precisare per ciascun ambito PAC, C1, B/RU qual'è la zona e la relativa normativa a cui si fa riferimento;
- sia da precisare quale parte della scheda riveste carattere cogente e quale invece possa considerarsi non avere valore prescrittivo ma solo indicativo ai fini della progettazione;
- siano da introdurre nell'Abaco degli indirizzi progettuali i riferimenti precisi alle tavole e/o allegati considerati.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

di proporre alla Giunta regionale, in ordine ai contenuti del nuovo Piano regolatore generale comunale del comune di Pordenone, adottato con deliberazione consiliare n. 26/2015 del 7/7/2015, la formulazione delle riserve sopra esposte, indicate puntualmente dal n. 1 al n. 13, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007.

PER IL DIRETTORE DI SERVIZIO
arch. Maurizio Gobbato

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to dott.ssa Magda Uliana

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE